


Rassegna della Giustizia Militare



a cura della

Procura Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione

Palazzo Cesi

(in copertina)

Palazzo Cesi, di proprietà del Ministero della Difesa dal 1940, attualmente ospita il Consiglio della Magistratura Militare, la Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione, la Corte Militare di Appello, la Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello ed il Tribunale Militare di Sorveglianza.

L'edificio, che conserva il nome della nobile famiglia umbro-romana, alla quale si deve la sua costruzione ed il suo mantenimento per oltre due secoli, fu la prima sede dell'Accademia dei Lincei, fondata il 17 agosto 1603 da Federico Cesi, secondo Duca d'Acquasparta.

Disegno riprodotto dall'incisione di
Pietro Santo Bartoli (1635 – 1700)

Proprietario ed Editore



MINISTERO DELLA DIFESA

Periodico della Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione

Direttore Responsabile

Dott. Maurizio Block

Caporedattore

Tenente Colonnello Commissario (A.M.) Umberto Montuoro

Redazione

Avvocato Andrea Conti, Capitano (t. E.W. - E.I.) Saverio Setti; Maggiore (Commissario - E.I.) Pierpaolo Travaglione; Maresciallo Capo (CC) Giovanna Colangeli - Segreteria amministrativa e Curatore editoriale; Sergente Maggiore (E.I.) Gino Placidi – Content manager e IT Consulting

Amministrazione:

Via degli Acquasparta 2 - 00186 Roma

Indirizzo e-mail: rassegnagiustiziamilitare@gm.difesa.it

Indirizzo web: http://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rasseгна/Pagine/default.aspx



Recapiti telefonici: 06.47355026 – 06.47355062 - 06.47353762

ISP: www.difesa.it - Comando C4 Difesa

ISSN: 0391-2787

Gli articoli pubblicati rispecchiano esclusivamente le idee personali dell'autore, il quale se ne assume direttamente la responsabilità e garantisce il rispetto della normativa vigente rispetto a testo e immagini

© Tutti i diritti riservati

Reg. Trib. Civile di Roma n. 16019, del 9 agosto 1975

Rassegna della Giustizia Militare

Comitato scientifico

Paola	BALDUCCI
Andrea	BORRONI
Francesco	CALLARI
Ida	CARACCILO
Domenico	CARCANO
Paolo	FERRUA
Luigi Maria	FLAMINI
Susanna	FORTUNATO
Manlio	FRIGO
Francesca	GRAZIANI
Umberto	LEANZA †
Marina	MANCINI
Sergio	MARCHISIO
Gian Maria	PICCINELLI
Massimo	PAPA
Antônio	PEREIRA DUARTE
Fausto	POCAR
Mauro	POLITI
Ranieri	RAZZANTE
Pierpaolo	RIVELLO
Natalino	RONZITTI
Antonio	SCAGLIONE
Deborah	SCOLART
Ludwig	VAN DER VEKEN
Giovanni Paolo	VOENA

Comitato di revisione

Paolo	BENVENUTI
Samuel	BOLIS
Fabio	CAFFIO
Gaetano	CARLIZZI
Giovanni	CHIARINI
Lorenzo	DEL FEDERICO
Valeria	EBOLI
Iole	FARGNOLI
Alfonso	FURGIUELE
Clelia	IASEVOLI
Giulio	ILLUMINATI
Sebastiano	LA PISCOPIA
Carlotta	LATINI
Saverio	LAURETTA
Carlo	LONGOBARDO
Giuseppe	MAZZI
Giuseppe	MELIS
Domenico	NOTARO
Gianfranco	NUCERA
Gianluca	PASTORI
Mariateresa	POLI
Silvio	RIONDATO
Francesco	SALERNO
Fabrizio	SCARICI
Sergio	SEMINARA
Giovanni	SERGES
Giorgio	SPANGHER
Carmelo Elio	TAVILLA
Gioacchino	TORNATORE

Mafia e antimafia nel dopoguerra e negli anni cinquanta

Atti del Convegno

Palermo, 5 maggio 2022

a cura di Antonio Scaglione e Francesco Callari

Autori - Authors	p.	I
Riassunti - Abstract	p.	III
Prefazione		
<i>Prof. Antonio Scaglione e Prof. Francesco Callari</i>	p.	1
Indirizzo di saluto del Prof. Antonio Scaglione		
	p.	2
Indirizzo di saluto della Dott.ssa Cinzia Calandrino		
	p.	4
Pietro Scaglione: un protagonista importante della nostra storia giudiziaria e civile		
<i>Dott. Antonio Balsamo</i>	p.	6
Mafia e Antimafia nel dopoguerra e negli anni cinquanta		
<i>Prof. Antonio Scaglione</i>	p.	11
Da Giuliano a Pisciotta una <i>componenda</i> avvelenata		
<i>Dott. Franco Nicastro</i>	p.	27
Il valore della comparazione diacronica nel diritto processuale penale		
<i>Prof. Francesco Callari</i>	p.	30

SUPPLEMENTO
AL FASCICOLO
NUMERO
3-2022

Autori – Contributors

ANTONIO BALSAMO, in magistratura dal 1991, è Presidente del Tribunale di Palermo e ha ricoperto il ruolo di *Judge on the Roster of International Judges delle Kosovo Specialist Chambers*, con sede all’Aja, nonché di Consigliere Giuridico della Rappresentanza Permanente di Italia presso le Nazioni Unite a Vienna. È stato Presidente della Corte di Assise di Caltanissetta (dove ha trattato i nuovi processi sulla strage di Capaci e sulla strage di Via D’Amelio), Sostituto Procuratore Generale e Magistrato dell’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione, Giudice del Tribunale di Palermo e Pretore di Palermo. È stato Professore a contratto di *Criminal Law* presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA e Presidente, negli anni 2010-2012, dell’*Human Rights Review Panel* della Missione EULEX dell’Unione Europea. Ha fatto parte della Commissione ministeriale per la Riforma del Codice Penale, presieduta da Giuliano Pisapia, della Commissione ministeriale per elaborare una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata, presieduta da Giovanni Fiandaca, nonché del Comitato Scientifico del CSM. È stato relatore in diversi incontri organizzati da organi del Parlamento europeo a Bruxelles e ha preso parte, come esperto, a vari progetti dell’Unione Europea riguardanti, specificatamente, la riforma della procedura penale in Bulgaria (2005-2006), l’istituzione di un Ufficio del Pubblico Ministero competente per la criminalità organizzata e la corruzione nella Repubblica ex-Jugoslava di Macedonia (2007-2008), la confisca di patrimoni e la riforma della legislazione antimafia in Albania (2015 and 2017), nonché la *Peer Review Mission* del programma TAIEX sulla procedura penale e la criminalità organizzata in Bosnia ed Erzegovina (2017). Ha svolto, altresì, l’attività di Consulente dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) nel quadro del progetto “*Supporting Turkey's efforts to combat human trafficking*” finanziato dall’Unione Europea. È Autore di moltissime pubblicazioni scientifiche, anche internazionali, in materia di diritto europeo, internazionale e comparato, nonché sulla legislazione antimafia e sugli argomenti più rilevanti del diritto e procedura penale.

CINZIA CALANDRINO, nata a Palermo il 22.05.1959 e laureata in Giurisprudenza, è stata Vice Direttore di Istituto Penitenziario dal 26 gennaio 1986 al 13 febbraio 1990, nonché Direttore Coordinatore di Istituto Penitenziario dal 14 febbraio 1990 al 29 ottobre 2008. Successivamente, il 30 ottobre 2008, è stata nominata Dirigente Penitenziario e, poi, con D.P.R. 21 Marzo 2016, Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Dopo avere ricoperto le cariche di Provveditore Regionale reggente dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria (dal 14 aprile 2016 al 28 luglio 2019) e di Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise (dal 14 aprile 2016 al 28 luglio 2019), ha assunto, dal 29 luglio 2019, le funzioni di Provveditore Regionale della Sicilia dell’Amministrazione penitenziaria per la Sicilia; carica che ricopre attualmente.

FRANCESCO CALLARI, nato a Pisa nel 1977, è Docente di Diritto processuale penale nell’Università di Palermo (Dipartimento di Giurisprudenza), ove insegna Ordinamento giudiziario, nonché Magistrato Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e *Teaching Fellow at the RWTH Aachen University* in Germania. Egli è, inoltre, Accademico Pontificio e Socio della Società Siciliana per la Storia Patria, nonché componente di altre autorevoli Istituzioni scientifiche. Fa parte, altresì, del Comitato scientifico ed editoriale di importanti Riviste e Collane giuridiche, oltre ad essere impegnato in rilevanti Progetti di ricerca nazionali e internazionali. Ha indirizzato l’attività accademica e professionale verso i più vari e significativi aspetti del processo criminale, dedicando particolare attenzione ai temi della

libertà personale, delle prove e del giudizio, nonché al sistema delle impugnazioni penali e all'istituto del ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'attività di ricerca scientifica, inoltre, si è specificatamente rivolta anche alla teoria generale del processo penale nell'ambito della storia e della filosofia del diritto. È Autore di numerose pubblicazioni, anche internazionali, tra cui si annoverano le seguenti monografie: *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti* (Giuffrè, 2009); *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza* (Giappichelli, 2012); *Inquisitio Contra Haereticos. I Processi dell'Inquisizione a Streghe, Eretici e Società Segrete* (Mohicani Edizioni, 2021); *Inquisitio Contra Haereticos. The Inquisition Trials of Witches, Heretics and Secret Societies* (Mohicani Edizioni, 2022).

FRANCO NICASTRO, nato a Vittoria, laureato in Scienze politiche, è attualmente collaboratore dell'Ansa di Palermo e componente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, del quale è stato pure Presidente. Negli anni settanta e ottanta è stato Vice Direttore e Redattore del quotidiano "L'Ora" di Palermo, nonché Redattore di cronaca giudiziaria del Giornale di Sicilia. È stato componente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e Presidente della Fondazione Mandralisca di Cefalù. È autore diversi studi e saggi sui media e l'informazione, sui rapporti tra mafia e politica, nonché tra criminalità organizzata e massoneria e sul sequestro del giornalista Mauro de Mauro.

ANTONIO SCAGLIONE, nato a Palermo il 2 gennaio 1947, si è laureato in Giurisprudenza l'11 luglio 1969 con il massimo dei voti e la lode. Entrato in servizio nel 1971 nell'Università degli Studi di Palermo come assistente di ruolo, ha percorso tutti i gradini della carriera accademica e, sino al pensionamento nel novembre del 2017, è stato professore ordinario di Diritto processuale penale. Nello stesso Ateneo ha ricoperto le cariche di Delegato del Rettore agli Affari legali e al Personale, di Direttore del Dipartimento di Discipline processualpenalistiche, e, infine, di Preside della Facoltà di Giurisprudenza. Dal dicembre del 2013 all'aprile del 2019 ha ricoperto la carica di Vice Presidente del Consiglio della Magistratura militare. Inoltre, è accademico pontificio e componente di diverse Fondazioni e Centri Studi. È autore di oltre centotrenta pubblicazioni scientifiche (monografie, saggi, articoli, voci enciclopediche, relazioni e interventi a Convegni giuridici, note o osservazioni a sentenze), soprattutto su tematiche di procedura penale, comune e militare, e di legislazione antimafia e antiterrorismo.

Riassunti – Abstracts

ANTONIO BALSAMO, Pietro Scaglione: un protagonista importante della nostra storia giudiziaria e civile.

La relazione ripercorre l'attività giudiziaria svolta dal *Procuratore della Repubblica di Palermo* Pietro Scaglione sino alla sua scomparsa per mano mafiosa il 5 maggio del 1971. In particolare, si sottolinea che il momento storico del delitto si inserisce in una nuova strategia terroristicо-mafiosa di attacco alla giustizia e alla libera informazione sulla base di inquietanti convergenze tra "Cosa Nostra" e settori dell'eversione politica. L'Autore evidenzia, inoltre, come Pietro Scaglione anticipò un nuovo ruolo della magistratura sotto quattro diversi profili: il contrasto intransigente alla mafia e alla corruzione; l'impegno per la creazione di una specifica legislazione antimafia; l'osservanza rigorosa delle garanzie costituzionali nella repressione della mafia; e, infine, una forte sensibilità sociale in direzione di una giustizia che si traduce anche in un fondamentale fattore di riscatto e di speranza collettiva.

Parole chiave: giustizia penale; mafia; legislazione antimafia; garanzie costituzionali; processo penale.

FRANCESCO CALLARI, Il valore della comparazione diacronica nel diritto processuale penale.

Lo scritto mira ad approfondire l'importanza della comparazione diacronica (o storica) nel diritto processuale penale. In tal senso, esso si propone di analizzare il valore di tale comparazione giuridica non solo a fini preminentemente scientifici, ossia per studiosi e ricercatori, ma anche a scopi prettamente pratici, *id est* a beneficio del legislatore e degli operatori del diritto. In particolare, l'Autore intende esaminare la significativa rilevanza dell'esperienza storica dell'Inquisizione per individuare e meglio comprendere l'attuale configurazione e le prospettive evolutive della procedura penale italiana, nonché dei suoi istituti e connotati fondamentali.

Parole chiave: diritto penale; procedura penale; diritti umani; giustizia penale; comparazione storica; inquisizione; tortura; giusto processo; prove penali; garanzie difensive.

FRANCO NICASTRO, Da Giuliano a Pisciotta una *componenda* avvelenata.

La relazione ripercorre le impenetrabili vicende, storiche e giudiziarie, legate alla banda Giuliano, nonché, soprattutto, all'avvelenamento, avvenuto nel 1954 nel carcere dell'Ucciardone di Palermo, di Gaspare Pisciotta, luogotenente di Salvatore Giuliano. Tale scritto, invero, mira ad evidenziare come, a 75 anni dalla strage terroristicа di Portella della Ginestra e a 65 anni dall'omicidio di Pisciotta, tutto resti ancora avvolto in un alone di fitto mistero, nel contesto di un torbido coacervo di oscuri rapporti tra mafia e politica, nonché tra complotti e false notizie.

Parole chiave: banditismo; mafia e politica; informazione e giustizia; cronaca giudiziaria.

ANTONIO SCAGLIONE, Mafia e Antimafia nel dopoguerra e negli anni cinquanta.

L'Autore ricostruisce le complesse e drammatiche vicende in Sicilia del fenomeno mafioso e dell'antimafia giudiziaria e sociale nel dopoguerra, iniziato con lo sbarco delle truppe anglo-americane nell'isola nel luglio 1943 e proseguito nel decennio successivo, soffermandosi, in particolare, sulle attività di pubblico ministero e di giudice svolte nel periodo 1943-1962 dal Magistrato Pietro Scaglione, che poi, il 5 maggio 1971, cadrà vittima del dovere con l'agente Antonio Lorusso, a seguito di un efferato agguato mafioso in Via dei Cipressi a Palermo.

Parole chiave: fenomeno mafioso; legislazione antimafia; storia giudiziaria e politica nel dopoguerra e negli anni cinquanta.

Mafia e antimafia nel dopoguerra e negli anni cinquanta

Atti del Convegno

Palermo, 5 maggio 2022

a cura di

ANTONIO SCAGLIONE E FRANCESCO CALLARI

**Supplemento al fascicolo numero 3-2022 della
Rassegna della Giustizia militare**

Prefazione

Antonio Scaglione e Francesco Callari

Nel 51° Anniversario della tragica scomparsa del Dott. Pietro Scaglione, *Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*, e di Antonio Lorusso, *Appuntato del Corpo degli Agenti di custodia*, uccisi in un efferato agguato mafioso il 5 maggio del 1971, si è svolto, nel Salone delle Feste della settecentesca Villa Adriana di Palermo, il Convegno “*Mafia e Antimafia nel dopoguerra e negli anni cinquanta*”, organizzato dalla Società Siciliana per la Storia patria e dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

I lavori, ai quali hanno partecipato le più alte Autorità civili e militari, sono stati aperti dagli indirizzi di saluto del Prof. Antonio Scaglione, *già Vice Presidente del Consiglio della Magistratura Militare* (il quale li ha formulati anche in rappresentanza del Prof. Giovanni Puglisi, *Presidente della Società Siciliana per la Storia Patria*), nonché della Dott.ssa Cinzia Calandrino, *Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria*, della Dott.ssa Clelia Maltese, *Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Palermo*, e del Dott. Antonio Balsamo, *Presidente del Tribunale di Palermo*.

Le pregevoli relazioni, che hanno animato e scandito il Convegno scientifico, sono state svolte dagli stessi Prof. Scaglione e Dott. Balsamo, nonché dal giornalista Franco Nicastro e dal Prof. Francesco Callari, Docente di Ordinamento giudiziario nell’Università degli Studi di Palermo. L’Avv. Armando Sorrentino, *Presidente dell’Associazione giuristi democratici* della sede di Palermo, impossibilitato ad intervenire, ha invece inviato un messaggio scritto, del quale è stata data lettura.

I lavori del Convegno sono stati chiusi da un saluto finale del regista Ottavio Terranova, *Coordinatore regionale dell’ANPI Sicilia e Presidente dell’ANPI di Palermo*.

Al termine dei lavori, inoltre, tutti gli Invitati hanno potuto visitare e apprezzare la Mostra internazionale “*Inquisitio Contra Haereticos. I Processi dell’Inquisizione a Streghe, Eretici e Società Segrete*”, la quale è stata premiata con la Medaglia del Presidente della Repubblica, nonché è stata inaugurata con il Patrocinio del Senato della Repubblica e con il Patrocinio della Camera dei Deputati.

È, infine, doveroso sottolineare che i due eroici caduti, Pietro Scaglione e Antonio Lorusso, sono stati degnamente onorati dallo Stato italiano con il riconoscimento, tramite appositi decreti ministeriali, dello *status* di “Vittime del dovere e della mafia”. Inoltre, più di recente, si è svolta presso la Prefettura di Palermo la cerimonia di consegna ai figli della medaglia d’oro al merito civile alla memoria del *Procuratore* Pietro Scaglione.

Il *Prefetto* Giuseppe Forlani, nell’introdurre quest’ultima cerimonia promossa d’intesa con il *Presidente della Corte di Appello di Palermo*, Matteo Frasca, e con il *Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo*, Lia Sava, ha rivolto un saluto ai familiari, ai numerosi esponenti delle Magistrature, ordinaria e contabile, e dell’Università palermitana, nonché ai rappresentanti delle Istituzioni locali, civili e militari presenti all’evento, evidenziando l’importanza della memoria come veicolo dei valori fondanti dell’azione svolta nei diversi ambiti di competenza. L’onorificenza è stata conferita alla memoria del *Procuratore* Scaglione con la seguente motivazione: «*straordinario esempio di senso del dovere e di spirito di sacrificio*».

I CURATORI

Indirizzo di saluto del Prof. Antonio Scaglione

Gentili Signore e Signori,

prendo la parola, anche a nome del Prof. Giovanni Puglisi, *Presidente della Fondazione "Società Siciliana per la Storia Patria"*, purtroppo impossibilitato ad intervenire per sopravvenuti impegni istituzionali, al fine di ringraziare non solo tale autorevole Fondazione, ma anche l'ANPI Sicilia e Palermo, per avere patrocinato il presente Convegno scientifico, dedicato alla memoria del *Procuratore capo della Repubblica*, Pietro Scaglione, e dell'*Agente* Antonio Lorusso, caduti vittime del dovere a seguito di un efferato agguato mafioso, il 5 maggio 1971, in via Dei Cipressi a Palermo, dando così inizio al triste "martirologio" della Magistratura siciliana.

Oggi, peraltro, si svolgerà a Trani l'intitolazione ad Antonio Lorusso dell'Aula bunker della locale Casa di reclusione.

A tal proposito, vogliamo ovviamente ricordare anche tutti i caduti (oltre mille) uccisi dalle mafie, che costituiscono una scia rossa di sangue che, purtroppo, non ha trovato e non trova paragoni in nessuno Stato del mondo occidentale. Un ricordo, infine, va anche alle vittime del disastro aereo di Montagna Longa, avvenuto proprio il 5 maggio del 1972, ad un anno esatto dal delitto Scaglione, che è rimasto tragicamente avvolto nel più fitto mistero.

Anzitutto, desidero comunicare che hanno inviato pregevoli messaggi di ricordo, di congratulazioni e di solidarietà il *Comandante Generale dei Carabinieri*, *Generale di Corpo d'Armata* Teo Luzi, il *Presidente della Corte di Appello*, Dott. Matteo Frasca, il *Sindaco di Palermo*, Prof. Leoluca Orlando, il *Comandante dell'Esercito in Sicilia*, *Generale di Divisione* Angelo Maurizio Scardino, il *Comandante della Legione Carabinieri Sicilia*, *Generale di Brigata* Rosario Castello, i *Presidenti delle Fondazioni Falcone e Chinnici*, del *Centro La Torre* e di *Libera*, nonché molte altre Autorità, impossibilitate a partecipare per pregressi ed improrogabili impegni istituzionali.

In secondo luogo, comunque, desidero rivolgere, anche a nome di mia sorella Maria e di Salvatore Lorusso, il nostro più sentito e grato saluto a tutte le Autorità civili e militari presenti, ai Magistrati ordinari e contabili, ai Rappresentanti del Foro, ai Relatori e a tutti i graditissimi intervenuti, tra i quali, scusandomi per le omissioni, desidero espressamente menzionare: il *Commissario dello Stato per la Regione siciliana*, Dott. Filippo Portelli, il *Prefetto di Palermo*, Dott. Giuseppe Forlani, i *Comandanti interregionali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza*, *Generali di Corpo d'Armata*, Riccardo Galletta e Carmine Lopez, il *Comandante regionale della Guardia di Finanza*, *Generale di Divisione*, Riccardo Rapanotti, i *Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza*, *Generali di Brigata*, Giuseppe De Liso e Antonio Nicola Quintavalle Cecere, il *Direttore marittimo della Sicilia occidentale*, *Capitano di Vascello* Raffaele Macaudo, il *Comandante del 12 Reggimento Carabinieri*, *Colonnello* Paolo Zanghi, l'*Assessore* Mantegna in rappresentanza del *Sindaco*, i *Presidenti della Fondazione Costa*, dell'*Istituto Gramsci*, nonché delle varie Associazioni Antimafia.

Rivolgo, infine, un particolare e sentito ringraziamento al Prof. Francesco Callari, che con me ha curato in modo eccellente la Mostra internazionale sull'Inquisizione e che oggi partecipa anche come Relatore al presente Convegno.

Quest'anno abbiamo mantenuto, quale argomento del Convegno, "*Mafia e Antimafia nel dopoguerra e negli anni cinquanta*", così come era stato già programmato per i Convegni del 2020 e 2021, che non si sono svolti a causa della situazione pandemica.

Nel 2018 e nel 2019 avevamo affrontato lo stesso tema, ma con riferimento agli anni sessanta e settanta, nonché al periodo del regime fascista. In tal modo, abbiamo coperto l'intero arco temporale della carriera di magistrato di Pietro Scaglione, iniziata nel 1928 e conclusasi tragicamente il 5 maggio del 1971.

Infine, sono lieto di comunicare che, a conclusione dei lavori, tutti i gentili ospiti potranno visitare la Mostra internazionale *“Inquisitio Contra Haereticos. I Processi dell’Inquisizione a Streghe, Eretici e Società Segrete”*, premiata con la Medaglia del Presidente della Repubblica, inaugurata il 4 dicembre scorso in questa splendida Villa settecentesca e dedicata alla memoria dei due eroici Caduti.

Al termine dei primi interventi, invece, svolgerò la mia relazione. Vi ringrazio per la vostra attenzione e passo ora la parola ai successivi relatori.

Indirizzo di saluto della Dott.ssa Cinzia Calandrino

Autorità Civili e Militari e gentili intervenuti tutti a questo convegno, desidero porgere un caloroso saluto ai familiari del Procuratore Capo della Repubblica di Palermo Pietro Scaglione e dell'Appuntato del Corpo degli Agenti di Custodia Antonio Lorusso ed un ringraziamento per questo invito molto gradito.

Sono trascorsi cinquantuno anno dal barbaro assassinio di Pietro Scaglione ed Antonio Lorusso, avvenuto in un periodo in cui era nettamente rilevabile una costante sottovalutazione del fenomeno mafioso mentre invece i siciliani ne subivano o ne tolleravano le angherie e la violenza e magari personaggi in odore di mafia frequentavano i salotti dell'alta borghesia.

Mentre i più consideravano il fenomeno come marginale e circoscritto, come un misto di criminalità comune e folklore legato all'arretratezza di certe zone del mezzogiorno, Pietro Scaglione colse in tutta la sua gravità il cancro mafioso, ne rappresentò pubblicamente la pericolosità e con le sue eccezionali capacità professionali e la sua onestà morale, lo contrastò fino all'estremo sacrificio.

Si occupò dei principali misteri siciliani, banditismo, assassinio dei sindacalisti Rizzotto e Carnevale, della strage di Portella della Ginestra e della scomparsa del giornalista Mauro de Mauro.

Come scrisse il giornalista Mario Francese, il Procuratore Scaglione fu convinto assertore dei legami mafia-politica-amministratori pubblici (grande intuizione per quell'epoca).

I frutti di tale sacrificio si possono senza alcun dubbio cogliere sul piano delle successive misure di contrasto alle attività mafiose ed in particolare l'introduzione del delitto di associazione di stampo mafioso e le misure di prevenzione di carattere patrimoniale.

Proprio Pietro Scaglione inoltre colse l'importanza e la necessità di interventi economico-sociali in favore dei cittadini delle classi più in difficoltà, in quanto il disagio sociale è un elemento di predisposizione al crimine.

Del pari ritenne la necessità di costruire un rapporto di fiducia con i cittadini e la necessità di fornire agli stessi gli anticorpi della legalità.

Pietro Scaglione si impegnò in prima persona in questa direzione, offrendo, anche in qualità di Presidente del Consiglio di Patronato per l'assistenza alle famiglie dei detenuti ed ai soggetti liberati dal carcere, opportunità materiali e rieducative, con particolare riferimento ai minori ad alto rischio di devianza, figli di pregiudicati.

Va inoltre aggiunto che Pietro Scaglione ha sempre dimostrato indipendenza di giudizio anche negli anni del regime fascista.

Nel vile attentato del 5 maggio 1971 perse la vita anche l'appuntato degli Agenti di Custodia Antonio Lorusso, autista del Procuratore ed a lui legato da un rapporto di profonda amicizia. L'appuntato lasciò moglie e due figli di 8 e 2 anni.

Antonio Lorusso si distinse per intransigenza sul lavoro e professionalità, confermate dai Procuratori con i quali collaborò.

Quotidianamente dette prova di spiccate capacità, di operosità e di irreprensibile condotta.

Tutto il personale degli agenti di custodia e della Procura che ebbe modo di conoscere Antonio Lorusso potette apprezzare l'encomiabile attaccamento al dovere, lo zelo e la precisione con cui disimpegnava i vari incarichi affidatigli.

Per tali ragioni godette di stima e considerazione generale.

Il Corpo di Polizia Penitenziaria e l'Amministrazione Penitenziaria tutta sono fieri di avere avuto tra le sue fila un uomo di tali spiccate virtù.

Pietro Scaglione ed Antonio Lorusso furono riconosciuti come caduti vittime del dovere e della mafia e sono da considerare da esempio per tutti noi.

Antonio Lorusso è uno dei numerosi agenti di Polizia penitenziaria (ex corpo degli Agenti di Custodia) che persero la vita per mano mafiosa e che voglio ricordare:

- **Giuseppe Montalto**, Agente scelto di Polizia Penitenziaria, Trapani 14 maggio 1965 - Contrada Palmi 23 dicembre 1995.
Il 19 novembre 1997 l'Agente Giuseppe Montalto è stato insignito di Medaglia d'Oro al Merito Civile alla Memoria.
Alla Memoria di Giuseppe Montalto è intitolata la Casa Circondariale di Alba.
- **Luigi Bodenza**, Assistente capo di Polizia Penitenziaria, Enna 26 settembre 1944 - Gravina (CT) 25 marzo 1994.
Riconosciuto "Vittima del Dovere" ai sensi della Legge 466/1980 dal Ministero dell'Interno, il 1° giugno 2004 l'Assistente capo Luigi Bodenza è stato insignito di Medaglia d'Oro al Merito Civile.
A Luigi Bodenza è intitolata la Casa Circondariale di Enna.
- **Pasquale Di Lorenzo**, Sovrintendente di Polizia Penitenziaria, Spiciano di Galluccio (CE) 1° giugno 1947 - Porto Empedocle (AG) 14 ottobre 1992.
Il 16 giugno 2003 il Sovrintendente Pasquale Di Lorenzo è stato insignito di Medaglia d'Oro al Merito Civile alla Memoria.
Con Decreto del Capo del Dipartimento del 7 febbraio 2018 al Sovrintendente Di Lorenzo è intitolata la Casa Circondariale di Agrigento.
- **Antonino Burrafato**, Vice Brigadiere del Corpo degli Agenti di Custodia, Nicosia (EN) 13 giugno 1933 - Termini Imerese 29 giugno 1982.
Riconosciuto "Vittima del Dovere", il 26 giugno 2006 il Brigadiere Antonio Burrafato è stato insignito di Medaglia d'Oro al Merito Civile alla Memoria.
Alla memoria di Antonino Burrafato è intitolata la Casa Circondariale di Termini Imerese.
- **Pietro Cerulli**, Agente di Custodia, Napoli 26 maggio 1950 - Palermo 13 luglio 1980.
Con Decreto del Capo del Dipartimento del 7 febbraio 2018 all' Agente Cerulli è intitolata la Casa Circondariale di Trapani.
- **Calogero Di Bona**, Maresciallo degli Agenti di Custodia, Villarosa (EN) 29 agosto 1944 - Palermo 28 agosto 1979.
Il 19 settembre 2017 è stato insignito della Medaglia d'Oro al Merito Civile alla Memoria.
Alla Memoria di Calogero Di Bona è intitolata la Casa di Reclusione di Palermo Ucciardone.
- **Attilio Bonincontro**, Brigadiere degli Agenti di Custodia, Noto 27 gennaio 1924 - Palermo, 30 novembre 1977.
Il Brigadiere Attilio Bonincontro è stato riconosciuto dal Ministero dell'Interno "Vittima del Dovere", ai sensi della Legge 624/1975.
Alla memoria di Attilio Bonincontro è stata intitolata la Casa di Reclusione di Noto.
- **Antonio Lorusso**, Appuntato degli Agenti di Custodia - Ruvo di Puglia (BA) 22 agosto 1929 - Palermo 5 maggio 1971. È stato riconosciuto, con decreto del Ministro dell'Interno vittima del dovere e della mafia, e, più di recente, gli è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria.
Alla memoria di Antonio Lorusso è intitolata la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli.

Pietro Scaglione: un protagonista importante della nostra storia giudiziaria e civile

Antonio Balsamo

Rivolgo un cordiale saluto alle numerosissime Autorità civili e militari, nonché a tutti gli intervenuti, e rivolgo un sentito ringraziamento al Prof. Antonio Scaglione, alla Società Siciliana per la Storia Patria e all'ANPI per avermi invitato a partecipare a questo Convegno e per averci offerto questa occasione per commemorare un grande Magistrato che ha lasciato una traccia profonda nella nostra Città e nel nostro Paese.

Ricordare Pietro Scaglione significa riscoprire e proiettare nel futuro una parte importante della nostra identità, della nostra storia.

Il momento storico in cui viene ucciso Pietro Scaglione, all'inizio degli anni '70 del secolo scorso, è quello in cui viene a delinarsi per la prima volta una strategia terrorismo-mafiosa, che si traduce in un vero e proprio attacco alla giustizia e all'informazione, sulla base di inquietanti convergenze tra "Cosa Nostra" e ambienti dell'eversione politica.

Al riguardo, lo storico Francesco Renda ha scritto: *«si trattava di una ripresa del terrorismo mafioso tipo 1946-1948, non più però contro dirigenti sindacali e politici del mondo contadino, bensì contro la stampa e un corpo essenziale dello Stato, come l'organo giudiziario»*¹.

Come ha evidenziato Paolo Borsellino², *«la mafia condusse una campagna d'eliminazione sistematica degli investigatori che intuirono qualcosa. Le cosche sapevano che erano isolati, che dietro di loro non c'era lo Stato e che la loro morte avrebbe ritardato le scoperte. Isolati, uccisi, quegli uomini furono persino calunniati. Accadde così per Scaglione»*.

Inoltre, come ha sottolineato lo storico Salvatore Lupo, si trattò del primo "omicidio eccellente" dopo l'uccisione di Emanuele Notarbartolo: *«visto nella prospettiva del post-Dalla Chiesa, il delitto Scaglione appare [...] il primo dei molti episodi di intimidazione verso le istituzioni e il sistema politico»*³.

La sentenza di primo grado del "maxiprocesso", emessa il 16 dicembre 1987 dalla Corte di Assise di Palermo, con riferimento ai c.d. "omicidi eccellenti" («come, per esempio, quello del Presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella») ha rilevato che «è lecito supporre che (...) si sia verificata una singolare coincidenza, ovvero, cosa più probabile, una deliberata convergenza di interessi, rientranti tra le finalità terrorismo-intimidatrici dell'organizzazione ed interessi connessi alla gestione della "cosa pubblica"». Sul punto, sono state richiamate le dichiarazioni di Antonino Calderone, il quale ha dato un importante contributo probatorio sul «disegno terrorismo eversivo» nel quale si inquadravano l'omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro Scaglione, le bombe collocate dal boss mafioso di Resuttana, Francesco Madonia, contemporaneamente in vari uffici pubblici nella notte del 31 dicembre 1970, l'attentato contro l'on. Angelo Nicosia e la scomparsa del giornalista Mauro de Mauro.

Proprio in quegli anni si colloca anche l'inizio di un percorso storico che si traduce in un ruolo nuovo della magistratura, anticipato da Pietro Scaglione sotto quattro profili: il contrasto alla mafia come sistema di potere, l'impegno per le riforme in sinergia con gli altri poteri dello Stato, il garantismo a 360 gradi, la responsabilità sociale della giustizia.

In primo luogo, Pietro Scaglione si rese protagonista di un intransigente contrasto della mafia anche nei suoi legami con centri di potere esterno interessati a precisi obiettivi di natura sociopolitica.

¹ F. RENDA, *Storia della mafia. Come, dove, quando*, Palermo, Sigma edizioni, 1997, p. 374.

² In *La Sicilia*, 2 febbraio 1987, p. 1; e in *L'Ora*, 2 febbraio 1987, p. 10.

³ S. LUPO, *Storia della mafia*, Roma, Donzelli editore, 1993, p. 217.

Assumono una speciale rilevanza, in proposito, le sue analisi sulla strage di Portella della Ginestra, sull'omicidio di Placido Rizzotto, sull'omicidio di Salvatore Carnevale.

Pietro Scaglione «aggrediva la mafia», come esplicitò nel corso di un dibattimento penale il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Nella sua attività di pubblico ministero, Pietro Scaglione si occupò incidentalmente, negli anni '50, anche della strage di Portella della Ginestra, per la quale individuò i seguenti principali moventi:

- la «difesa del latifondo e dei latifondisti»;
- la lotta “ad oltranza” contro il partito comunista che Salvatore Giuliano «mostrò sempre di odiare e di osteggiare»;
- la volontà da parte dei banditi di accreditarsi come «i debellatori del comunismo», per poi ottenere l'amnistia;
- la volontà di «usurpazione dei poteri di polizia devoluti allo Stato»; la “punizione” dei contadini, che lottavano per la terra; la «difesa del latifondo e dei latifondisti».

Le indagini sull'omicidio di Placido Rizzotto, avvenuto a Corleone il 1° marzo 1948, furono condotte dall'allora Capitano dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sulla base di esse, il 14 dicembre 1950, il sostituto procuratore generale Pietro Scaglione chiese il rinvio a giudizio per tre esponenti mafiosi: il boss emergente Luciano Liggio, Pasquale Criscione e Vincenzo Collura.

L'esito del processo non fu positivo: tutti e tre gli imputati furono assolti dalla Corte di assise di Palermo, in data 30 dicembre 1952, per insufficienza di prove. Eppure, in questa occasione, Pietro Scaglione aveva già individuato la rilevantissima pericolosità criminale della cosca mafiosa di Luciano Liggio⁴, la quale comprendeva alcuni elementi destinati ad assumere un ruolo centrale nella successiva evoluzione di Cosa Nostra, come Salvatore Riina e Bernardo Provenzano (detto Binnu).

Un ruolo di primo piano fu svolto da Pietro Scaglione anche nelle indagini sull'omicidio di Salvatore Carnevale, esponente politico socialista e rappresentante del movimento sindacale, assassinato il 16 maggio 1955 nelle campagne di Sciarra, in un agguato mafioso che è stato così descritto: «Andava alla cava di pietre dove lavorava quando si sentì chiamare, si voltò e fu investito da una scarica di lupara. Sei spari. Due pallettoni lo colpirono al fianco destro, gli altri in faccia, in bocca. Fu sfigurato a tal punto che un paio d'ore dopo, la madre Francesca, lo riconobbe per i calzini che gli rammendava»⁵.

Sulla base delle coraggiose dichiarazioni della madre, Francesca Serio, e di altri testimoni sentiti subito dopo il delitto, il sostituto procuratore generale Pietro Scaglione, concludendo le indagini, chiese e ottenne dalla Sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo, il 31 luglio 1956, il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio pluriaggravato, di quattro mafiosi dipendenti della principessa Notarbartolo, proprietaria del feudo; precisamente, di Giovanni Di Bella, campiere, e Luigi Tardibuono, soprastante, come esecutori materiali del delitto, e di Giorgio Panzeca, amministratore, e Antonino Mangiafridda, magazziniere, per concorso morale nel delitto.

La madre della vittima, Francesca Serio, era assistita da un collegio di difensori di cui facevano parte il futuro Presidente della Repubblica Sandro Pertini e gli avvocati Francesco Taormina e Nino Sorci, ai quali si contrapponevano i difensori degli imputati guidati da un altro futuro Presidente della Repubblica, Giovanni Leone.

Dopo il delitto, Sandro Pertini pronunciò un discorso memorabile in una affollata piazza di Sciarra, in cui si rivolse a «coloro che stavano dietro le finestre», additandoli come i responsabili della morte del sindacalista.

⁴ Cfr. Corte di appello di Genova, Sez. II penale, sentenza 1° luglio 1975 n. 319, passata in giudicato (a seguito di conferma della Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. 17-12-1976, n. 618), in *Atti della Commissione parlamentare antimafia*, Camera dei deputati, vol. IV, Tomo XXIII, 1984, documento 1132, p. 789.

⁵ B. VALLI, *Perché ricordare Salvatore Carnevale*, in *L'Espresso*, 21 luglio 2019.

Nella sua requisitoria del 20 aprile 1956, Pietro Scaglione mise in luce l'attività politica e sindacale svolta da Carnevale per organizzare i contadini di Sciara e renderli partecipi di quel grande movimento di lotta per la conquista della terra che, sul finire degli anni Quaranta, si sviluppò in tutta l'isola e nel resto del meridione. La "febbre della terra" coinvolse in massa anche i lavoratori sciaresi, che a seguito delle lotte organizzate da Carnevale e dagli altri sindacalisti della camera del lavoro riuscirono a spuntare una più equa ripartizione del raccolto tra proprietà e mezzadri e lo scorporo di settecento ettari di terreno dai fondi Notarbartolo, anche se di questi ne vennero assegnati ai contadini soltanto duecento. L'attività di Carnevale, pertanto, veniva vista con grande preoccupazione da coloro che avevano interesse al mantenimento della realtà esistente, e tra questi c'erano sicuramente i campieri della famiglia Notarbartolo, i cui interessi erano strettamente legati alla struttura proprietaria di tipo latifondistico. Ma per i campieri non era solo una questione di natura economica, era anche in gioco il loro prestigio di mafiosi. E non c'è dubbio che le lotte dei lavoratori ne avevano offuscato l'immagine. Non erano riusciti ad imporre il loro potere in modo da impedire ogni protesta tesa a cambiare la realtà esistente, subendo l'onta delle rivendicazioni dei lavoratori non più disposti a subire e ad ubbidire passivamente. Erano stati, dunque, costretti ad assistere impotenti alla progressiva erosione della loro posizione sociale e del loro prestigio, tanto da dovere addirittura tollerare gli attacchi rivolti loro da Carnevale in pubblici comizi, l'ultimo dei quali pochi giorni prima di essere ammazzato, quando li aveva indicati come i mafiosi nemici dei poveri⁶.

I quattro imputati, il 21 dicembre del 1961, furono condannati all'ergastolo dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere. Tuttavia la Corte di assise di appello di Napoli, il 14 marzo 1963, emise una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

In secondo luogo, deve essere sottolineata la forte attenzione alla evoluzione della criminalità organizzata e allo sviluppo della corruzione, espressa da Pietro Scaglione nella sua opera di Procuratore della Repubblica di Palermo e nelle sue audizioni davanti alla Commissione parlamentare Antimafia: una attenzione che si tradusse nel contributo a quella "legge fondamentale antimafia" del 1965 che è il tronco su cui si innesta la legge Rognoni-La Torre del 1982.

Dopo avere assunto nel 1962 l'incarico di Procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro Scaglione promosse con il giudice istruttore Cesare Terranova, nel periodo successivo alla strage di Ciaculli del 1963, una efficace repressione della mafia, a seguito della quale Cosa nostra fu costretta a sciogliere la Commissione provinciale.

Pietro Scaglione avviò anche numerose inchieste a carico di politici, di amministratori. Al riguardo, un grande giornalista di inchiesta poi assassinato dalla mafia, Mario Francese, scrisse: *"Pietro Scaglione fu convinto assertore che la mafia aveva origini politiche e che i mafiosi di maggior rilievo bisognava snidarli nelle pubbliche amministrazioni. È il tempo del cosiddetto braccio di ferro tra l'alto magistrato e i politici, il tempo in cui la linea Scaglione portò ad una serie di procedimenti per peculato o per interesse privato in atti di ufficio nei confronti di amministratori comunali e di enti pubblici".* Il grave riacutizzarsi del fenomeno mafioso, negli anni 1969-1971, *"aveva indotto Scaglione ad intensificare la sua opera di bonifica sociale"*; infatti, richieste di *"misure di prevenzione e procedimenti contro pubblici amministratorihanno caratterizzato l'ultimo periodo di attività del Procuratore capo della Repubblica"*⁷.

In proposito, vanno ricordate le dichiarazioni di Pietro Scaglione davanti al Consiglio di presidenza della Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 4 novembre 1970: *«Non c'è dubbio che la mafia (...) naturalmente segue criteri economici: una volta finito il latifondo, si è spostata dal contado verso le città. La cosa che rendeva di più era l'edilizia e si è perciò inserita nel*

⁶ U. URSETTA, *Salvatore Carnevale. La mafia uccise un angelo senza ali*, in *I Misteri d'Italia*, a cura di V. VASILE, L'Unità, Roma, 2005, p. 63 ss..

⁷ M. FRANCESE, *Il giudice degli anni più caldi*, in *il Giornale di Sicilia*, 6 maggio 1971, p. 3

settore edilizio. I vari La Barbera erano gente che prima nessuno conosceva neanche come mafiosi: emersero nel periodo del boom dell'edilizia".

Già il 15 gennaio 1964 Pietro Scaglione, in una audizione avanti alla Commissione Antimafia, dopo avere descritto le allarmanti proporzioni raggiunte in quegli anni dal fenomeno mafioso, indicò quelle misure che avrebbero reso più efficace la prevenzione e la repressione dei delitti mafiosi: *«Estendere l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di coloro che sono prosciolti, anche in sede istruttoria, con formula dubitativa da reati caratteristici di attività mafiosa [...]. Aggiungere tra le persone che possono essere diffidate dal Questore [...] coloro che siano stati già condannati o prosciolti con formula dubitativa per uno dei soprammenzionati delitti tipici [...] scegliendo con particolare oculatezza, le sedi di soggiorno obbligato, che dovrebbero essere costituite da piccole isole onde consentire una maggiore vigilanza».*

Queste misure illustrate durante l'audizione dal magistrato confluirono nella legge fondamentale antimafia (L. n. 575 del 31 maggio 1965) che estese la possibilità di applicare le misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

In un contesto storico difficilissimo, nel quale alla percezione della capillare e opprimente presenza delle organizzazioni mafiose sul territorio si accompagnava la mancanza di qualsiasi valido contributo conoscitivo proveniente dall'interno del tessuto criminale (tanto da rendere estremamente frequenti le assoluzioni per insufficienza di prove), il legislatore espresse così una netta scelta in favore della centralità dell'attività giurisdizionale nel contrasto ad una delle più pericolose forme di "criminalità del potere".

Per conseguire questa finalità si decise di utilizzare lo strumento delle misure di prevenzione personali, le quali assunsero così una funzione completamente diversa rispetto a quella precedente, che si era concretata essenzialmente nella repressione della marginalità sociale.

La successiva esperienza processuale in materia di misure di prevenzione riuscì a definire le caratteristiche della realtà associativa mafiosa con una nettezza di contorni tale da divenire il modello di riferimento della figura di reato successivamente tipizzata dall'art. 416 bis c.p., introdotto dalla legge Rognoni-La Torre (L. 13 settembre 1982, n. 646): infatti, com'è noto, il modello di associazione mafiosa tipizzato dall'art. 416 bis c.p. ricalca la definizione di mafia maturata sul terreno applicativo delle misure di prevenzione⁸.

Nella costruzione di tale nuovo strumento normativo, il ruolo del diritto giurisprudenziale, *prima facie* caratterizzato da un elevato tasso di creatività, si è, dunque, tradotto in un importante fattore di garanzia: se proprio la figura di reato descritta dall'art. 416 bis c.p. appare, nell'ambito delle fattispecie associative, come una di quelle che meglio si conformano ai principi costituzionali di determinatezza e di offensività⁹, ciò è dipeso anche dalla circostanza che il legislatore del 1982, "filtrando" e valorizzando l'elaborazione giurisprudenziale maturata sul terreno delle misure di prevenzione, ha dato vita a una previsione che rispecchia un "tipo criminoso", espressivo di un omogeneo contenuto di disvalore penale, già ben profilato sul duplice piano della realtà sociale e della prassi giudiziaria.

In terzo luogo, nell'opera di Pietro Scaglione appare di fondamentale rilievo l'idea che la lotta alla mafia si conduce con le armi dello Stato di diritto.

Particolarmente significativo, in proposito, è il ricordo espresso dal prof. Antonio Scaglione sull'atteggiamento tenuto dal padre: *«Dopo avere assunta la carica di Procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro Scaglione fu tra i primi, il 30 giugno del 1963, ad arrivare nella borgata palermitana di Ciaculli, dove un'automobile, carica di esplosivo, era deflagrata, causando la morte di cinque appartenenti alle forze dell'ordine e di due militari dell'esercito. Ricordo che rientrò nella nostra abitazione, a tarda sera, sconvolto e particolarmente addolorato e mi raccontò che ad un*

⁸ Cfr. G. FIANDACA, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *L'Indice Penale*, 1991, 20; G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, Giuffrè, 2008, 19-24.

⁹ Sul punto cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, I, Bologna, Zanichelli, 2008, 36.

Generale dell'Esercito che, sul luogo della strage invocava l'applicazione della legge marziale aveva replicato che la Procura di Palermo avrebbe perseguito i responsabili con estremo rigore ma nell'osservanza delle regole e delle garanzie dello Stato di diritto»¹⁰.

In quarto luogo, un aspetto che ha caratterizzato fortemente l'attività di Pietro Scaglione è la forte sensibilità sociale, in direzione di una giustizia che diventa un fondamentale fattore di riscatto e di speranza collettiva, e che si impegna a recidere le radici socioeconomiche dei fenomeni criminali.

In particolare, il Procuratore Scaglione svolse con una speciale dedizione la funzione di Presidente del Consiglio di Patronato per l'assistenza alle famiglie dei detenuti ed ai soggetti liberati dal carcere, promuovendo, tra l'altro, la costruzione di un asilo nido; per queste attività sociali, gli fu conferita dal Ministero della Giustizia la medaglia d'oro al merito della redenzione sociale.

Sono piene di significato le sue parole davanti al Consiglio di presidenza della Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 4 novembre 1970: *«il problema della mafia è grave e indubbiamente va represso con mezzi coattivi; ma va anche rinnovata la base del sistema di educazione anche se per far questo occorre del tempo. Le posso dire che per quel poco che noi possiamo fare — io anche nella mia qualità di Presidente del Comitato di rieducazione di Palermo — abbiamo fatto parecchio. Tra l'altro, abbiamo tolto dalla strada trecentocinquanta figli di pregiudicati ed ex detenuti che prima vivevano rubacchiando nella strada o apprendendo il delitto. Li abbiamo rieducati; ma i mezzi sono scarsamente disponibili. La sera, li dobbiamo restituire alle loro case perché non abbiamo dove alloggiarli. Se questo lavoro si potesse fare veramente con intensità, attraverso una rieducazione di base, potrebbe anche darsi che il figlio del ladro, del professionista del delitto non divenisse a sua volta tale».*

Sono parole che ricordano quelle dette nel 1982 da Dalla Chiesa: *“Ho capito una cosa molto semplice ma forse decisiva: gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi caramente pagati dai cittadini, non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli, togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati”.*

È la ispirazione che ci ha condotto a ricostituire il Consiglio di Aiuto Sociale presso il Tribunale di Palermo, in cui le idee di Pietro Scaglione continuano a vivere.

¹⁰ A. SCAGLIONE, *Intervento nel Convegno “Vite a servizio del popolo”*, LUMSA, Roma, 29 novembre 2017; A. SCAGLIONE, *Breve storia di Pietro Scaglione*, in F. IADELUCA, *Eroi in toga, La lunga scia di sangue dei magistrati uccisi nella lotta alla criminalità*, Roma, Edizioni 7 Colonne, 2020, p. 22.

Mafia e Antimafia nel dopoguerra e negli anni cinquanta*

Antonio Scaglione

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il contesto generale del dopoguerra in Italia e in Sicilia. – 3. L'attività giudiziaria svolta dal magistrato Pietro Scaglione nel periodo 1947-1962: *generalia*. – 4. *Segue*: i processi più rilevanti. – 5. *Segue*: le indagini nei confronti della famiglia mafiosa di Corleone. – 6. *Segue*: le indagini per l'omicidio del Sindacalista Salvatore Carnevale. – 7. Conclusioni.

1. Premessa

Voglio anzitutto ricordare le parole che il Presidente della Repubblica, prof. Sergio Mattarella, ha scritto il 5 maggio 2021, in occasione del 50° Anniversario della tragica scomparsa del Procuratore capo della Repubblica, Pietro Scaglione e del fedele Agente Antonio Lorusso: fu un «*Magistrato integerrimo, dotato di eccezionali capacità professionali e di assoluto rigore civile, [che] si era occupato di indagini particolarmente delicate e complesse: la sua uccisione segnò l'inizio di una fase di efferata attività criminale volta alla sopraffazione e alla violenza. Il ricordo dell'impegno civile e dell'esemplare coerenza dimostrati da questi autentici servitori dello Stato costituisce l'occasione per riaffermare l'impegno delle forze politiche e sociali nella difesa delle istituzioni e dei cittadini dalla prevaricazione della delinquenza organizzata, le cui strategie minano la vita democratica del Paese*¹».

2. Il contesto generale del dopoguerra in Italia e in Sicilia

Ciò premesso, passo a svolgere alcune riflessioni introduttive sulla tematica generale del Convegno, per ricostruire, poi, le attività giudiziarie svolte dal Magistrato nel periodo 1943-1960.

Alla fine della seconda guerra mondiale, dopo i drammatici periodi del 1943-1945, la costituzione della Repubblica di Salò, l'occupazione nazista, le stragi nazifasciste in Nord e l'eroica lotta partigiana, la triste situazione sociale italiana era la seguente: «*il razionamento del pane, gli abiti e i cappotti rivoltati, le case senza i servizi essenziali, le strade e le ferrovie dissestate, la borsa*

* Testo rielaborato della Relazione tenuta al Convegno scientifico dal titolo “*Mafia e Antimafia nel dopoguerra e negli anni cinquanta*”, organizzato a Palermo il 5 maggio 2022 dalla Società Siciliana per la Storia Patria e dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

¹ Per i profili biografici del Procuratore Scaglione, v. AA.VV., *Nel loro segno. In memoria dei magistrati uccisi dal terrorismo e dalle mafie*, a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 2011, p. 57 ss.; ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA, *Morire di mafia*, Prefazione di A. BOLZONI, *Sperling Kupfer*, 2020, p. 119 ss.; A. CRISANTINO, *Storie siciliane. Da Dioniso ai riti di San Giovanni attraverso la porta perpetua del tempo*, Palermo, *Torri del Vento Edizioni*, 2022, p. 163 ss.; F. LO VOI, in AA.VV., *Il diritto in trasformazione*, a cura di R. Cerami, Mohicani edizioni, Palermo, 2018, p. 217 ss.; G. C. MARINO-P. SCAGLIONE (Junior), *L'altra resistenza. Storie di eroi antimafia e lotte sociali in Sicilia*, Milano, *Paoline ed.*, 2014, p. 191 ss.; G. NATOLI, in AA.VV., *Il diritto in trasformazione*, cit., p. 211 ss.; V. OLIVERI, *Commemorazione del Procuratore della Repubblica, Pietro Scaglione*, in AA.VV., *Il diritto in trasformazione*, cit., p. 225 ss.; A. PIRAINO LETO, *In ricordo di Pietro Scaglione*, in *La Magistratura*, 1992, n. 1, p. 62; A. POLIZZI, *Commemorazione del dr. Pietro Scaglione*, già Procuratore della Repubblica di Palermo, in AA.VV., *Il diritto in trasformazione*, cit., p. 419 ss.; G. RISPOLI, *Pietro Scaglione*, in AA.VV., *Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati*, a cura di S. AMORE, Roma, *Nuova Scienza casa editrice*, 2018, p. 29 ss.; A. SCAGLIONE, *Commemorazione del Procuratore della Repubblica, Pietro Scaglione*, in AA.VV., *Il diritto in trasformazione*, cit., p. 231 ss.; A. SCAGLIONE, *Breve storia di Pietro Scaglione*, in F. IADELUCA, *Eroi in toga, La lunga scia di sangue dei magistrati uccisi nella lotta alla criminalità*, Roma, *Edizioni 7 Colonne*, 2020, p. 20 ss.; A. SCAGLIONE, *Mafia e antimafia durante il fascismo*, in *Rass. giust. mil.*, 2019, n. 3, p. 19 ss.

V. infine, la Scheda dedicata a Pietro Scaglione, a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, in *Per non dimenticare, Pietro Scaglione*, in <https://www.CSM.it>, nonché la voce *Pietro Scaglione*, magistrato, in *Wikipedia*.

nera, la polvere delle macerie, una disperazione che alimenta gravi agitazioni sociali²».

Sul piano politico, a partire dalla liberazione del 25 aprile 1945 l'Italia muta radicalmente e per sempre.

In particolare, il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 pose fine alla dinastia sabauda, gravemente corresponsabile dell'avvento del regime fascista, delle leggi razziali del 1938, del disastroso conflitto bellico, e del caos nelle nostre Forme armate dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, e, contemporaneamente, si elesse l'Assemblea costituente, che approvò la Costituzione Repubblicana, che entrerà in vigore il 1 gennaio 1948.

Il 18 aprile 1948 gli Italiani eleggono il primo parlamento repubblicano e si registra la spaccatura tra la democrazia cristiana, vincitrice delle elezioni, e il fronte popolare, costituito da socialisti e comunisti.

Viceversa in Sicilia il dopo guerra ha inizio con lo sbarco alleato del 9 luglio 1943³, denominato "Operazione Husky", con la conquista dell'Isola in circa 40 giorni e con il successivo armistizio di Cassibile, firmato il 3 settembre successivo.

In questo periodo l'Isola, versava in una situazione disastrosa: i bombardamenti anglo-americani, avevano prodotto morti e macerie, i mezzi di comunicazione con il continente erano stati interrotti, «*le esportazioni erano quasi scomparse, le importazioni erano diventate incerte e irregolari*», mancavano i generi di prima necessità, trionfava il contrabbando, e «*il mercato nero regnava incontrastato*»⁴; «*fame, miseria, intrallazzi, saccheggi, problemi economici e sociali immensi*», e, infine, avvenivano orrendi eccidi e atroci violenze commessi sia dalle truppe naziste contro i civili, sia dai militari sbarcati nei confronti di soldati e carabinieri italiani e della popolazione civile⁵.

La situazione, nel corso dell'occupazione anglo-americana e anche dopo, continuò ad essere altamente esplosiva.

Si acuirono infatti le tensioni politiche e sociali, con conseguenti scontri tra latifondisti, contadini e forze di polizia, la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica era gravemente compromessa. Alla fine del 1945 numerosissime furono le caserme dei Carabinieri assaltate da appartenenti al Movimento Gioventù rivoluzionaria per l'indipendenza siciliana, mentre, sul piano politico iniziava a formarsi, sotto la guida di Andrea Finocchiaro Aprile, il movimento separatista⁶, destinato poi ad esaurirsi con l'avvento dell'autonomia regionale del 1946 e con l'adesione di molte sue componenti al sistema di potere della Democrazia cristiana⁷.

In questo contesto, mafia e banditismo cominciarono ad essere le piaghe della Sicilia sin dai

² Per questo quadro, v. M. AVAGLIANO-M. PALMERI, *Dopoguerra*, Bologna, Il Mulino, 2019.

³ Sulla invasione della Sicilia di 480.000 militari anglo-americani e sul controverso ruolo svolto dalla mafia, v. A. CRISANTINO, *Capire la mafia. Dal feudo alle finanze*, Di Girolamo, Trapani, 2019 p. 87; E. CICONTE, *Mafie del mio stivale. Storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel nostro paese*, Manni editore, 2017, p. 76 ss.; S. DI MATTEO, *Anni roventi. La Sicilia dal 1943 al 1947*, Denaro editore, Palermo, 1967. p. 70 ss.; F. CAVALLARO, *Mafia. Album di Cosa nostra*, Rizzoli, 1992, p. 12b ss.; S. LUPO, *La mafia. Cento sessant'anni di storia*, Donzelli editore, Roma, 2018, p. 184 ss.; J.J. NORWICH, *Breve storia della Sicilia*, Sellerio editore, Palermo, 2018, p. 481 ss.; U. SANTINO, *Breve storia della mafia e dell'antimafia*, Di Girolamo editore, Trapani, 2008, p. 108 s.; P. SCAGLIONE (Junior), *Parte seconda. Un secolo di lotte*, in G.C. MARINO-P. SCAGLIONE, *L'altra resistenza*, cit., p. 134.

⁴ Così J. J. NORWICH, *op.cit.*, cit., p. 480. V., pure A. CRISANTINO, *Capire la mafia*, cit., p. 138; G. FALZONE, *Storia della mafia (Ristampa)*, Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2019, p. 239.

⁵ Così L. BUSCEMI, *La Sicilia insanguinata dopo lo sbarco alleato*, in *la Repubblica Palermo*, 11 maggio 2022, p. 11.

⁶ Sui rapporti tra il movimento separatista e gli Stati Uniti, il cui Presidente, Franklin Delano Roosevelt, accompagnato dal Generale Eisenhower effettuò, l'8 dicembre 1943, una visita lampo a Castelvetro, dove passò in rassegna le truppe sbarcate in Sicilia, v. A. CRISANTINO, *Il piano di Roosevelt nella Sicilia in guerra*, in *la Repubblica Palermo*, 18 luglio 2020, p. 11; A. TOSCO, *L'Immacolata segreta del 1943*, 21 editore, 2020, *passim*.

⁷ G. C. CASELLI-G. LO FORTE, *Lo Stato illegale. Mafia e politica da Portella della Ginestra a oggi*, Laterza, Bari, 2020, p. 35.

primi giorni del 1943⁸.

La mafia infatti, rimasta “silente” dopo la dura, ma non risolutiva, repressione attuata del Prefetto Cesare Mori⁹, si risveglia: centinaia di mafiosi inviati al confino durante il fascismo, così come tanti altri dopo avere espiato le pene alle quali erano stati condannati, tornano in libertà «*con la patente di antifascisti*»¹⁰; potenti capimafia, come Calogero Vizzini e Giuseppe Genco Russo, assumono la guida di molti comuni dell’isola; si rinsaldano i rapporti tra mafia siciliana e l’organizzazione mafiosa statunitense¹¹, si instaurano pericolosi connubi e grovigli di “trattative” tra mafia, Ammirazione militare alleata (AMGOT)¹², bande armate, politici e organi deviati di polizia¹³.

Il 10 gennaio 1944 venne autorizzata la ricostituzione dei partiti politici e nel successivo mese di febbraio gli Alleati consegnarono la Sicilia alle autorità italiane, che istituirono l’Alto Commissariato per la Sicilia.

Disordini e agitazioni diedero luogo in tutta l’isola a sanguinosi scontri, culminati nella cosiddetta strage del pane, verificatasi in via Maqueda a Palermo il 19 ottobre 1944, nel corso della quale militari del 139 Reggimento di Fanteria spararono sulla folla, che reagì con bastoni, legni, sassi e sembra anche con colpi di arma da fuoco: 16 morti e 104 feriti¹⁴.

Nelle campagne si svilupparono le lotte contadine e gli scontri tra polizia e dimostranti: dal 1944 al 1945 la lotta per i granai del popolo e l’attuazione del decreto del Ministro Gullo sulla divisione dei prodotti agricoli; dal 1945 al 1949 la lotta per l’assegnazione delle terre incolte e coltivate male; la terza dal 1949 ai primi anni 50 la lotta per la riforma agraria¹⁵.

La mafia, dal canto suo, continuò ad agire indisturbata, mantenendo ferrei rapporti ora con i latifondisti¹⁶, ora con alcuni politici democristiani, ora con le bande armate.

Il Governo dell’epoca non attuò però una efficace repressione: la mafia fu «*tacitata, è vero, assonnata, ma la struttura feudale e latifondistica della Sicilia, l’insicurezza dominante nelle campagne, i suoi vincoli con la classe agraria ne tutelarono e preservarono gli scopi*»¹⁷.

In questo quadro, il ruolo svolto dal banditismo e dal brigantaggio fu particolarmente inquietante, anche perché la mafia non si era ancora riappropriata del suo territorio¹⁸. Questa situazione costituì anche un «*ottimo alibi*» per la riaffermazione del potere mafioso sul territorio siciliano al fine di ristabilire l’ordine¹⁹.

In particolare, nel febbraio del 1943, un ventenne, Salvatore Giuliano, fermato dai

⁸ Sull’organizzazione mafiosa in Sicilia dal 1943 sino agli anni sessanta, v. C. LUPANI-P. MONZINI, *L’organizzazione come strategia: la mafia siciliana nel secondo dopoguerra*, in <https://www.rivista.mediterranea.it>, p. 229 ss..

⁹ Al riguardo v. A. SCAGLIONE, *Mafia e antimafia durante il fascismo*, cit., in *Rass. giust. mil.*, 2019, n. 3, p. 19 ss..

¹⁰ G. C. MARINO, *Storia della mafia*, Roma, Newton Compton editori, 2014, p. 148.

¹¹ Al riguardo, v. S. LUPO, *La mafia. Cento sessant’anni di storia*, cit., p. 184 ss.; A. CRISANTINO, *Capire la mafia*, cit., p. 87 ss..

¹² L’italo-americano Charles Poletti, che dirigeva l’AMGOT, investì disinvoltamente di titoli antifascisti i più autorevoli boss mafiosi dell’isola, nominandone alcuni a ricoprire la carica di sindaco in vari comuni, v. G. C. MARINO, *Antimafia e antimafie*, cit., p. 7 s.; F. CAVALLARO, *op. cit.*, 13; P. SCAGLIONE (junior), *L’Altra resistenza*, cit., p.49 s..

¹³ Su questi rapporti, v. E. CICONTE, *op. cit.*, p. 79; G. C. MARINO, *Storia della mafia*, cit., p. 149 ss..

¹⁴ Su questa strage v. L. BUSCEMI, *La strage di via Maqueda*, in AA. VV., *La Sicilia delle stragi*, a cura di G. C. Marino, Newton Compton, Roma, 2007, p. 175 ss.; V. CERUSO, *I 100 delitti della Sicilia*, *New Compton editori*, Roma, 2015, p. 66 ss.; S. DI MATTEO, *Anni roventi*, cit., p. 296 ss.; R. MESSINA, *La strage negata*, *Istituto poligrafico europeo*, Palermo, 2015, passim; P. SCAGLIONE (junior), *op. cit.*, p. 138 ss..

¹⁵ V. U. SANTINO, *Breve storia della mafia e dell’antimafia*, cit., p. 111. In questo contesto, il 10 marzo 1950 a Bisacquino, si verificò una battaglia tra migliaia di contadini, guidati dall’esponente politico e sindacale Pio La Torre, che volevano occupare i terreni del feudo Santa Maria Del Bosco e la polizia (v. *Biografia di Pio La Torre*, in <https://www.piolatorre.it>).

¹⁶ Nel senso che gli interessi della mafia e dei proprietari terrieri coincidono e il vero protagonista nella lotta alla mafia nel dopoguerra è il movimento contadino, v. A. CRISANTINO, *Capire la mafia*, cit., p. 97 ss..

¹⁷ S. DI MATTEO, *Anni roventi*, cit., p. 265.

¹⁸ F. CAVALLARO, *Mafia*, cit., p. 15.

¹⁹ V. E. CICONTE, *op. cit.*, p. 81 ss.

Carabinieri per un controllo mentre trasportava su una mula due sacchi di grano, uccise uno dei militari, dando così inizio alla sua attività criminale²⁰.

Durante l'avventura del separatismo (1945-1946) il bandito divenne uno strumento di questo movimento, assumendo la carica di "colonnello" dell'Esercito volontari indipendenza Sicilia (EVIS), e lo utilizzò per estendere il suo potere criminale, basato sul terrore²¹.

La banda armata costituita da Giuliano²² infatti, superando le altre bande per operatività e pericolosità, commise, dal 1943 sino alla sua misteriosa morte, avvenuta il 5 luglio 1950, 306 omicidi, di cui oltre cento militari e appartenenti alle forze di polizia, 178 tentati omicidi, assalti alle caserme dei Carabinieri (tra le quali quelle di Grisi, Pioppo, Borgetto e Montelepre), attacchi ai treni, 11 stragi, tra le quali la più grave quella di Portella della Ginestra del 1 maggio del 1947, uccisioni di sindacalisti, sequestri di persona e estorsioni²³.

Durante l'avventura del separatismo (1945-1946) Giuliano divenne uno strumento di questo movimento e lo utilizzò per estendere il suo potere criminale, basato sul terrore²⁴.

3. L'attività giudiziaria svolta dal magistrato Pietro Scaglione nel periodo 1947-1962: *generalia*

Pietro Scaglione, come abbiamo già ricordato nei precedenti Convegni, nacque a Lercara Friddi, provincia di Palermo, il 2 marzo 1906. Dopo la maturità classica, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, dove conseguì la laurea il 10 dicembre 1927 con il massimo dei voti e la lode accademica, discutendo la tesi su "*Le leggi penali del 1819 per il Regno delle Due Sicilie*", nella quale segnalò le linee di continuità di questo codice *post* restaurazione con il codice penale francese del 1810.

Dopo avere superato, all'età di ventidue anni, il concorso per l'accesso alla Magistratura, con R.D. 5 aprile 1928 venne nominato vice pretore onorario e, nel marzo del 1929, venne incaricato della reggenza della Pretura di Collesano, paese delle Madonie in provincia di Palermo. Con successivo R.D. 9 luglio 1931 venne nominato uditore di pretura e, dopo avere conseguito la promozione ad aggiunto (R.D. 11 agosto 1933), fu assegnato alla pretura di Palermo (R.D. 15-1-1934), dove conseguì la promozione a pretore nel 1936 e prestò ininterrotto servizio sino al 1947.

Durante l'occupazione anglo-americana della Sicilia, Pietro Scaglione, come pretore, svolse anche le funzioni di consigliere del Maggiore inglese che amministrava la giustizia nel comun di

²⁰ Per questo primo crimine fu condannato a 24 anni di reclusione e si diede alla macchia (al riguardo, v. E. CATANIA, *Salvatore Giuliano. Capostipite dei misteri d'Italia*, Aliberti editore, Roma 2011, p.49 ss.; E. MAGRÌ, *Salvatore Giliano*, Arnoldo Mondadori editore, Milano, 1987, p. 7 ss.; V. VASILE, *Turiddu Giuliano, Il bandito che sapeva troppo*, Roma, Nuova iniziativa editoriale, 2005, p. 12).

²¹ V. S. LUPO, *La mafia*, cit., p. 203; V. VASILE, *Turiddu Giuliano*, cit., p. 21.

²² Secondo la ricostruzione fornita dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, nel corso di un interrogatorio reso ai pubblici ministeri di Palermo il 29 aprile 1994, il bandito Giuliano, che gli era stato presentato nel 1947, era un "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Montelepre (v. G. C. CASELLI-G. LO FORTE, *op. cit.*, p. 349; v., pure P. ARLACCHI, *Addio Cosa nostra. La vita di Tommaso Buscetta*, Rizzoli, Milano, 1994, p. 39 s.; S. LUPO, *La mafia*, cit., p. 204 s.).

²³ Al riguardo v. L. BUSCEMI, *Quando Giuliano mise una taglia sul Ministro degli Interni*, in *la Repubblica Palermo*, 31 agosto 2019, p. II. Secondo altri storici G. CASARRUBEA (*Portella della Ginestra, Microstoria di una strage di Stato*, Milano, Franco Angeli editore, 2007, p. 23) e N. TRANFAGLIA, *Mafia, politica e affari. 1943-2008*, Bari, Laterza editori, 2008, p. 43) i morti sarebbero stati invece 430.

²⁴ Alcuni studiosi, sulla base di documenti, reperiti negli Archivi dei Servizi segreti italiani e statunitensi e della Commissione parlamentare antimafia, hanno ipotizzato ambigui rapporti tra Salvatore Giuliano e il suo luogotenente Salvatore Ferreri, detto Fra' Diavolo (ucciso misteriosamente in una caserma dei Carabinieri il 27 giugno 1947), e personaggi neo fascisti, compreso il principe nero Junio Valerio Borghese, capo della decima flottiglia Mas della Repubblica di Salò (v. A. GIUANNULI, *Turiddu e la trama nera*, in V. VASILE, *Turiddu Giuliano*, cit., p. 87 ss.; G. CASARRUBEA, *Morte di un agente segreto. Fra Diavolo. La banda Giuliano e il neofascismo in Sicilia (1943-1947)*, Roma, Nuova iniziativa editoriale, 2006, passim; G. CASARRUBEA- M. J. CEREGHINO, *La scomparsa di Salvatore Giuliano: indagine su un fantasma eccellente*, Bompiani, Milano, 2013, passim; G. LOBIANCO- S. RIZZA, *Ombre nere*, Milano, Rizzoli, 2018, p. 166 ss.; V. VASILE, *Prefazione*, in G. CASARRUBEA, *op. ult. cit.*, p. 7 ss., p. 7 ss.

Collesano e lo informò sulle attività dei fascisti della zona. Ne venne fuori un tribunale in stile “siculo-britannico” che, in definitiva, svolse con probità le sue funzioni e che pacificò le coscienze dei giudici e dei giudicati.

Successivamente, con decreto del 21 luglio 1947, fu applicato alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo e *«rivelò anche nel ramo penale la sua eccezionale cultura, non solo nei canoni fondamentali del diritto, sostantivo e processuale, ma altresì nell'applicazione delle leggi contingenti sugli ammassi che diedero luogo a tutti quei reati anonari, che non avendo sufficienti precedenti illustrativi, non potevano non attingere alla individuale ed eccezionale preparazione del giudice, la loro retta decisione»*.

Il Procuratore generale dell'epoca, con rapporto del 21 giugno 1949, nel confermare le precedenti positive informazioni, scriveva: *«Questo generale Ufficio, con rapporto 7 febbraio 1948 n. 219, che confermo integralmente, ha messo in risalto le eccelse doti del sostituto dott. Scaglione. Ai predetti meriti debbo aggiungere una nuova particolare benemerita testé acquisita da questo valoroso magistrato, durante la recente sessione della Corte di Assise di Palermo, convocata in Termini Imerese. Soprattutto nel processo contro Spagnolo Biagio ed altri undici, imputati di sequestro di persona, di omicidio del sequestrato, e di altri sequestri di persona rifulsero le sue eccezionali doti di P.M. in udienza. Fu un processo particolarmente grave e movimentato, in cui il dott. Scaglione dovette misurarsi con un agguerrito collegio di difesa composto dai migliori avvocati del Foro di Palermo. La discussione si accese, oltreché su delicate situazioni di fatto su ardue questioni di diritto tutte brillantemente superate dal dotto ed eloquente oratore della legge. E poiché questi aveva avuto l'avvedutezza di far contestare alla prima udienza l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c. p. poté ottenere l'accoglimento integrale delle sue richieste, e cioè la condanna all'ergastolo dei principali sette imputati, e a pene varie degli altri.*

Questa grave, ma giusta condanna ha suscitato una vasta e favorevole impressione nell'opinione pubblica, per la sua esemplarità, di cui è universalmente avvertito il bisogno nell'attuale dilagare della delinquenza che si è purtroppo specializzata nel feroce delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, seguito spesso come nel caso in esame, dalla soppressione dell'ostaggio.

Dell'abilità inquirente e della potenza dialettica e oratoria del sostituto Scaglione, si è avuto un altro mirabile saggio nel processo svoltosi, nella stessa sessione, contro Fuca Salvatore ed altri tre, imputati di omicidio più volte aggravato, in cui egli sostenne brillantemente la discussione su gravi questioni di diritto, specie in ordine alle aggravanti contestate e riuscì a smantellare un alibi, in apparenza poderoso, mediante l'incriminazione e la condanna in udienza dei due principali testimoni che lo sostenevano. Anche in questo processo egli conseguì un esito pienamente soddisfacente: la condanna degli imputati a 24 anni di reclusione ciascuno, per virtù delle attenuanti generiche, concesse in vista della loro giovane età».

Pietro Scaglione, il 31 dicembre 1949, conseguì la promozione a Sostituto procuratore generale di Corte di appello.

«Anche nel nuovo grado, il dott. Scaglione – come risulta dal suo fascicolo personale - ha dato prova sicura e costante delle sue eminenti doti di cultura, diligenza e carattere. Particolarmente, si è distinto per l'opera prestata come rappresentante del P. M. nelle Corti di Assise ed in processi di speciale gravità (tra i quali molti di quelli relativi alla banda Giuliano) raggiungendo risultati che gli hanno fatto meritare vari elogi da parti dei Capi di questa Corte (Omissis)».

Ed ancora, con nota del 14 novembre 1950 i capi delle Corti di appello così elogiavano l'attività giudiziaria svolta dal dott. Scaglione:

«I recenti importanti processi testé definiti dinanzi la Corte di Assise di Termini Imerese, taluni dei quali in confronti di imputati di delitti gravissimi, già associati per delinquere e nei quali Ella ha rappresentato il Pubblico ministero, hanno messo in evidenza in maniera perspicua la Sua larga competenza nell'esercizio delle Sue alte funzioni, l'accurato studio posto nello esame dei voluminosi

incarti processuali, la vigoria, e la perspicacia delle argomentazioni nelle serrate e acute requisitorie e in breve tutto il Suo notevolissimo ed efficace concorso per ristabilire il rispetto della legge e la fiducia nella giustizia (Omissis)».

Inoltre i Procuratori Generali e i Primi Presidenti della Corte di appello dell'epoca, nel lasciare i loro uffici per pensionamento, inviavano al Sostituto procuratore generale Scaglione lettere di apprezzamento e di elogio, per l'attività svolta, nelle quali si legge: *«nella partecipazione alle istruzioni presso la Sezione istruttoria, nell'elaborazione delle requisitorie, relative a processi gravi e gravissimi e per la scrupolosa diligenza nell'acquisire al processo ogni elemento per la conoscenza della verità».*

4. Segue: i processi più rilevanti

Come abbiamo già visto sulla base del fascicolo personale del magistrato, Pietro Scaglione, esercitando le funzioni di rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero nelle udienze davanti alle Corti di assise di primo grado e di appello relative a processi per gravi delitti – tra cui omicidi e sequestri di persona (come quelli commessi, nel dopo guerra, dalla banda Giuliano) – *«aggrediva la mafia»* (così testimoniò anche in un aula giudiziaria il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa²⁵) e otteneva positivi risultati, sotto il profilo dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità degli imputati.

In particolare, «debuttò con la toga di pubblico ministero – sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo – il 14 marzo 1950. Sue le implacabili requisitorie e le richieste di rinvio a giudizio dei componenti le bande armate di Salvatore Giuliano, Michele Labruzzo ed altri famigerati banditi, tra cui La Marca e Dispensa. Fu l'anno in cui venne ucciso il “re di Montelepre” e in cui ebbero inizio nel circondario di Partinico le retate a catena di ex appartenenti a bande armate. Da allora, la sua carriera di magistrato è stata punteggiata sui casi giudiziari più clamorosi che hanno riempito le cronache degli ultimi venti anni»²⁶.

Oltre a ai processi già menzionati, Pietro Scaglione, si occupò anche di altri gravi fatti di mafia e di criminalità del dopoguerra: la strage di Portella delle Ginestre del 1 maggio 1947, l'assassinio in carcere di Gaspare Pisciotta, gli assassini di coraggiosi sindacalisti, tra i quali Placido Rizzotto e Salvatore Carnevale.

Cerchiamo ora di ricostruire ulteriormente, sulla base degli atti giudiziari, l'attività svolta dal pubblico ministero Scaglione in alcuni di questi celebri processi penali.

Iniziamo dalla strage di Portella della Ginestra.

Il 1 maggio del 1947 migliaia di lavoratori con le loro famiglie si erano riuniti a Portella della Ginestra, nel comune di Piana degli Albanesi, vicino Palermo, sia per la tradizionale festa del lavoro, sia per festeggiare la vittoria del cosiddetto blocco del popolo (socialisti e comunisti, avvenuto nelle elezioni regionali del 20 aprile 1947).

Nelle prime ore del pomeriggio, mentre la manifestazione era in corso, Giuliano ordinò a venti componenti della sua banda di aprire il fuoco sulla pacifica folla con mitra e fucili mitragliatori: il drammatico risultato fu di 11 morti e 56 feriti. Allontanatosi, poi, con i suoi banditi dal luogo della strage uccideva, dopo avergli domandato di indicargli il tragitto, un campiere, un certo Busellini, occultandone il cadavere.

La strage è stata così drammaticamente descritta: *«la gente corre come impazzita in cerca di riparo, chi dietro le rocce, disseminate sulla spianata, chi dentro una cunetta che costeggia la strada*

²⁵ V. Corte di appello di Genova, Sez. II penale, sentenza 1 luglio 1975 n. 319, passata in giudicato (a seguito di conferma della Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. 17-12- 1976, n. 618), pubblicata anche in *Atti della Commissione parlamentare antimafia*, Camera dei deputati, vol. IV, Tomo XXIII, 1984, documento 1132, pag. 731 ss.; e, in particolare, p. 747; nonché nella Scheda interattiva a Lui intestata, a cura del CSM, in *Per non dimenticare, Pietro Scaglione*, in CSM.it.

²⁶ Così M. FRANCESE, *Il giudice degli anni più caldi*, in *Il Giornale di Sicilia*, 6 maggio 1971, p. 3.

come una trincea in guerra, chi dietro ai carretti e dietro ai corpi dei morti e dei cavalli abbattuto dalla pioggia di proiettili, il verde del prato si tinge sempre più di rosso [...]»²⁷.

La strage, secondo l'unanime opinione degli storici, rappresenta il più rilevante mistero della storia del dopo guerra e il culmine di una aggressione organizzata e sistematica da parte di mafiosi, banditi, latifondisti e politici nei confronti del movimento contadino²⁸.

Il relativo processo penale, celebrato a Viterbo, per legittima suspicione, si concluse, nel 1952, con le condanne all'ergastolo, confermata dalla Corte di assise di appello di Roma, di diversi appartenenti alla banda Giuliano e non dello stesso Giuliano e di altri imputati in quanto erano morti nel corso del processo, nonché con altre condanne a pene minori e cinque assoluzioni²⁹.

Secondo una puntuale ricostruzione storica, la banda Giuliano, nel suo tragico tramonto costituì la sigla di copertura di una trama golpista abortita, del progetto terroristico residuale di organizzazioni clandestine monarchiche e neo fasciste sostenute anche da alcuni militari funzionari dei servizi segreti americani³⁰.

La sentenza di Viterbo, confermando la tesi della responsabilità della banda Giuliano e rinunciando ad affrontare le questioni relative ai mandanti e alla natura politica della strage e degli altri crimini commessi da Giuliano, non escluse tuttavia che, pur con finalità diverse da quelle giudiziarie, l'eccidio potesse essere esaminato anche «nelle sue connessioni col banditismo, la mafia e la politica»³¹, formulò l'ipotesi dell'esistenza di «partecipanti estranei alla strage», documentandola in modo matematico³², e mosse infine pesanti rilievi sull'operato di alcuni alti funzionari di polizia e ufficiali dei Carabinieri³³.

Nonostante successive riaperture dell'istruzione, la verità sui mandanti occulti e l'eventuale responsabilità di esponenti politici dell'epoca, così come il movente per il quale Giuliano aveva eseguito la strage, non sono mai stati accertati né sede in sede giudiziaria, né in sede di Commissione

²⁷ Cfr. V. VASILE, *Turiddu Giuliano*, cit., p. 32; v., pure, il primo rapporto sulla strage della Questura di Palermo dell'8 maggio 1947, pubblicato in V. VASILE, *op. cit.*, p.33.

²⁸ Per la ricostruzione della strage e dei successivi processi v., per tutti, AA.VV., *Portella della Ginestra e il processo di Viterbo: politica, memoria e uso pubblico della storia (1947-2012)*, a cura di S. CRUCIANI, M. P. DEL ROSSI, M. CALUDIANI, Roma, Ediesse editore, 2014, *passim*; AA.VV., *La strage di Portella della Ginestra tra storia e memoria*, a cura di T. BARIS e M. PATTI, Palermo, Istituto poligrafico europeo Casa editrice, 2022, *passim*; G. CASARRUBEA, *op. ult. cit.*, *passim*; ID., *Morte di un agente segreto. Fra Diavolo. La banda Giuliano e il neofascismo in Sicilia (1943-1947)*, Nuova iniziativa editoriale, Roma 2006, p. 76 ss.; G. C. CASELLI- G. LO FORTE, *op. cit.*, p. 31 ss.; E. CATANIA, *Salvatore Giuliano*, cit., p. 177; A. CRISANTINO, *Storie siciliane*, cit., p. 249 ss.; G. FALZONE, *op. cit.*, p. 269 s.; S. LUPO, *op. ult. cit.*, p. 201 ss.; E. MAGRÌ, *Salvatore Giuliano*, cit., p. 108 ss.; F. RENDA, *Storia della Sicilia, dalle origini ai nostri giorni*, vol. III, *Dall'Unità ai nostri giorni*, Palermo, Sellerio editore, 2003, p. 1318 ss.; G. C. MARINO, *Storia della mafia*, cit., p. 175 ss.; G. C. MARINO, *Portella della Ginestra, quelle vittime della guerra fredda*, in <https://www.patriaindipendente.it> (n. 106/2022); S. NICOLOSI, *Il bandito Giuliano. La vera storia del fuorilegge siciliano tra mafia e servizi segreti*, Brancato editore, p. 97 ss.; P. SCAGLIONE (Junior), *op. cit.*, in G.C. MARINO-P. SCAGLIONE, *L'altra resistenza*, cit., p. 156 ss., L. ZINGALES, *150 anni di mafia e antimafia*, Palermo, Torri Del Vento, 2011, p. 24 ss.; N. TRAFAGLIA, *Mafia, politica e affari*, cit., p. 40 ss.; V. VASILE, *Turiddu Giuliano*, cit., p. 31 ss.

²⁹ V. Corte di Assise di Viterbo, sentenza 3 maggio 1952, in *Atti Commissione parlamentare antimafia, rel. Bernadinetti, sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*, Doc., p. 126 ss.

³⁰ V. VASILE, *Salvatore Giuliano, bandito a stelle e strisce*, Baldini e Castoldi, Dalai, Milano, 2003, p. 325. Un'altra tesi ipotizza anche la presenza tra gli aggressori, oltre alla banda Giuliano, di un secondo gruppo di fuoco" composto da alcuni appartenenti alla Decima Mas del principe nero, Junio Valerio Borghese (G. CASARRUBEA, *Storia segreta della Sicilia*, Milano, Bompiani, 2005 p. 253 s.; v., pure, G. C. MARINO, *Portella della Ginestra*, cit., secondo cui la strage sarebbe stata una azione terroristica, compiuta dalla banda Giuliano all'ombra i mafia, servizi segreti atlantici (degli USA anzitutto) e organizzazioni neofasciste).

³¹ F. RENDA, *Storia della Sicilia*, vol. III, cit., p. 1321.

³² G. CASARRUBEA, *Salvatore Giuliano, Morte di un capobanda e dei suoi luogotenenti*, Milano, Franco Angeli editore, 2001, p. 116 ss.

³³ V. V. COCO, *Polizie speciali dal Fascismo alla Repubblica*, Laterza, Bari, 2017, p. 198; N. TRANFAGLIA, *Mafia, politica e affari*, cit., p. 65 ss.; S. LUPO, *La mafia*, cit., p. 209 s.

parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sono rimasti avvolti nel più fitto mistero³⁴.

Il pubblico ministero Pietro Scaglione si occupò incidentalmente anche di questa strage negli anni 50 e, in atti giudiziari, la definì un «*delitto, infame, ripugnante e abominevole*» e individuò i seguenti principali moventi:

- la «*difesa del latifondo e dei latifondisti*»;
- la lotta «*ad oltranza*» contro il partito comunista che Salvatore Giuliano «*mostrò sempre di odiare e di osteggiare*»;
- la volontà da parte dei banditi di accreditarsi come «*i debellatori del comunismo*», per poi ottenere l'amnistia;
- la volontà di «*usurpazione dei poteri di polizia devoluti allo Stato*»; la «*punizione*» dei contadini, che lottavano per la terra; la «*difesa del latifondo e dei latifondisti*»³⁵.

In questo contesto, si verificava, la notte tra il 4 e il 5 luglio 1950, nella casa De Maria a Castelvetro, la misteriosa morte di Salvatore Giuliano, a seguito, secondo la versione Ufficiale, di un conflitto a fuoco tra lo stesso bandito e i Carabinieri³⁶.

L'Ufficiale dei Carabinieri Perenze, infatti, si presentò ai giornalisti, sul luogo della morte, con il mitra in mano, accreditandosi come autore, con i componenti del sua squadra, della stessa. L'acume investigativo del giornalista dell'Europeo, Tommaso Besozzi³⁷, fece però crollare ben presto questa mistificante ricostruzione del conflitto a fuoco³⁸. Peraltro, successivamente, lo stesso Pisciotta, arrestato dalla polizia mentre era nascosto nella botola nel soffitto della sua casa a Montelepre, confessò di avere ucciso nel sonno il cugino Giuliano, confermando questa versione nel corso del processo di Viterbo³⁹.

Successivamente, la Corte di appello di Palermo dichiarò, con la sentenza del 20 settembre 1954, di non doversi procedere per prescrizione per avvenuto decesso, nei confronti di Gaspare Pisciotta e dell'ispettore generale di pubblica sicurezza Ciro Verdiani, e di non doversi procedere per altri motivi nei confronti del capitano Perenze e di altri imputati⁴⁰.

Gaspare Pisciotta, sempre nel corso di questo processo, accusò di avere avuto un ruolo nella strage di Portella della Ginestra alcuni alti esponenti politici dell'epoca, che avrebbero fatto delle promesse senza però mantenerle: «*servimmo con lealtà e disinteresse i separatisti, i monarchici, i democristiani e tutti gli appartenenti a tali partiti che sono a Roma con alte cariche, mentre noi*

³⁴ V. G. C. CASELLI-G. LO FORTE, *Lo Stato illegale*, cit., p. 31 ss.

³⁵ V. le Conclusioni del pubblico ministero Pietro Scaglione (datate 31 agosto 1953) nel procedimento penale relativo ai mandanti della strage di Portella della Ginestra. Al riguardo, v., pure, P. SCAGLIONE (Junior), *op.cit.*, in G. C. MARINO-P. SCAGLIONE, *op. cit.*, p. 159. In questo contesto, Scaglione richiese pure alla Sezione istruttoria della Corte di appello di Palermo l'archiviazione di denunce e querele nei confronti di alcuni esponenti politici di sinistra, V. D. PATERNOSTRO, *Li Causi, Portella della ginestra, il bandito Giuliano. Quando il Magistrato Pietro Scaglione smentì Scelba e scagionò i comunisti*, in <https://www.cittànuove-corleone.net/2022/04>.

³⁶ Al riguardo, v. la Relazione del Gruppo Squadriglie centro del Comando Forze repressione banditismo, prot. n. 213/24 del 1 luglio del 1950 (pubblicata in V. Vasile, *Turiddu Giuliano*, cit. p. 59 ss., che descrive falsamente l'appostamento, l'inseguimento, e il conflitto a fuoco con la morte di Giuliano. Per la puntuale ricostruzione dell'omicidio di Salvatore Giuliano, v. E. CATANIA, *Salvatore Giuliano*, cit., p. 149 ss.; G. FALZONE, *Storia della mafia*, cit., p. 272; E. MAGRÌ, *Salvatore Giuliano*, cit., p. 180 ss.; S. NICOLOSI, *Salvatore Giuliano*, cit., p.195 ss.

³⁷ V. T. BESOZZI, *Di sicuro c'è solo la morte*, in *L'Europeo*, 16 luglio 1950; T. BESOZZI, *La vera storia del bandito Giuliano* (Nuova edizione), Milano, *Milieu*, 2017, *passim*.

³⁸ Secondo la ricostruzione fornita dal collaboratore di Giustizia Tommaso Buscetta, nel corso dell'interrogatorio reso ai pubblici ministeri di Palermo il 29 aprile 1994, Salvatore Giuliano, «uomo d'onore», sarebbe stata decisa non da Cosa nostra, ma da politici separatisti dell'epoca, e che a tradirlo sarebbero stati alcuni mafiosi, oltre a Gaspare Pisciotta che, però non era un «uomo d'onore» (v. G. C. CASELLI-G. LO FORTE, *Lo Stato illegale*, cit., p. 34).

³⁹ Per una puntuale ricostruzione della morte di Salvatore Giuliano, v., per tutti, G. CASARRUBEA, *Salvatore Giuliano*, cit., p. 138 ss. E. CATANIA, *Salvatore Giuliano*, cit., p. 149 ss.; G. FALZONE, *Storia della mafia*, cit., p. 272; E. MAGRÌ, *Salvatore Giuliano*, cit., p. 180 ss.

⁴⁰ Al riguardo, v. N. TRANFAGLIA, *Mafia, politica e affari*, cit., p. 67 ss.

siamo stati scaricati in carcere. Banditi, mafiosi e Carabinieri eravamo la stessa cosa»⁴¹.

Tutti questi personaggi furono oggetto di indagini, ma il relativo processo si chiuse definitivamente davanti la Sezione istruttoria della Corte di appello di Palermo che, con la sentenza 9 febbraio 1954, dichiarò di non doversi procedere nei confronti dei politici accusati di avere avuto un ruolo nella strage⁴².

Pisciotta, dopo le prime rilevazioni durante il processo di Viterbo e la condanna in primo grado all'ergastolo per la strage di Portella della Ginestra, nell'inverno del 1954, chiese all'Autorità giudiziaria di incontrare un magistrato, annunciando ulteriori rivelazioni prima dello svolgimento del processo di appello⁴³.

Il dott. Pietro Scaglione, nella qualità di Sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo e previo incarico del Capo dell'Ufficio, si recò, con un segretario, nel carcere palermitano dell'Ucciardone per interrogare il Pisciotta.

Il detenuto si rifiutò però di fare qualsiasi dichiarazione in quanto voleva «*parlare a quattr'occhi con un magistrato*» senza la presenza del segretario e senza alcuna documentazione delle sue dichiarazioni.

Il magistrato Scaglione allora gli fece presente che le norme di legge imponevano la presenza del segretario e la documentazione mediante verbale delle dichiarazioni rese. Il Pisciotta, rifiutando di rendere dichiarazioni, rispose che, eventualmente dopo un periodo di riflessione, avrebbe richiamato il magistrato⁴⁴.

Non ve ne fu però il tempo in quanto Pisciotta morì avvelenato in carcere il 9 febbraio del 1954⁴⁵.

Successivamente all'omicidio, il pubblico ministero Scaglione si occupò delle indagini e «*aveva cominciato a ricostruire la strada che portò il [medicinale, n.d.r.] Vidalin nella cella di Pisciotta. E come sempre c'erano di mezzo alcuni mafiosi*»⁴⁶.

In particolare, nella sua requisitoria istruttoria⁴⁷, il magistrato Scaglione evidenziò che:

- nel carcere non erano state adottate misure di sicurezza e di vigilanza nei confronti del

⁴¹ Le accuse di Pisciotta riguardarono anche, sia per la strage, sia per la morte di Giuliano, il Ministro dell'interno dell'epoca, l'on. Mario Scelba (v. G. C. CASELLI- G. LO FORTE, *op. cit.*, p. 33). Da notare, però, che le dichiarazioni rese nel tempo da Pisciotta sulla strage furono diverse e, talora, anche contraddittorie (v. N. TRANFAGLIA, *Mafia, politica, e affari*, cit., p. 49 s.).

⁴² Al riguardo, v. N. TRANFAGLIA, *Mafia, politica, e affari*, cit., p. 52 ss..

⁴³ V. R. LONGONE, *Pisciotta annunciò al magistrato gravissime rivelazioni*, in *L'Unità* 14 febbraio 1954, p. 1; F. NICASTRO, *Non era nel caffè il veleno per Pisciotta*, in *Giornale di Sicilia* 8 febbraio 2004, p. 47; V. VASILE, *Turiddu Giuliano*, cit., p. 67 ss.

⁴⁴ Questa la versione dei fatti basata su articoli giornalistici dell'epoca dei fatti, anche se non sono mancate ricostruzioni diverse, rivelatesi però infondate e non rispondenti al vero, come ad esempio quella secondo cui il magistrato Scaglione si sarebbe recato all'Ucciardone senza l'assistenza di un Segretario, non avrebbe quindi potuto verbalizzare le dichiarazioni di Pisciotta e avrebbe rinviato la conclusione dell'interrogatorio ad altra data (al riguardo, v., per tutti, E. MAGRÌ, *Salvatore Giuliano*, cit., p. 215; E. SANFILIPPO, *Quando eravamo comunisti. La singolare avventura del partito comunista*, in *Sicilia*, Palermo, Edizioni di Passaggio, 2002, p. 213). Quest'ultima ricostruzione si ricollega ad alcune dichiarazioni rese, il 22 luglio 1971, dall'on. Prof. Giuseppe Montalbano, davanti alla Commissione parlamentare antimafia (v. *Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia*, Doc. XXIII, n. 2-sexies, all. n. 25, p. 765, in Atti Commissione parlamentare antimafia, V legislatura. In questa sede infatti, a 17 anni di distanza dai fatti e solo sulla base dei suoi ricordi senza alcun supporto documentale, l'On. Montalbano dichiarò che il magistrato "non avrebbe verbalizzato quello che riferì Pisciotta in quanto era andato senza il segretario".

⁴⁵ Per una puntuale ricostruzione del delitto e delle successive indagini, v. G. CASARRUBEA, *Salvatore Giuliano*, cit., p. 217 ss. E. CATANIA, *Salvatore Giuliano*, cit., p. 241 ss., V. VASILE, *Turiddu Giuliano*, cit., p. 67 ss. V., pure, gli stralci della sentenza emessa dalla Corte di assise di Viterbo del 9 maggio 1954, pubblicati in V. VASILE, *Turiddu Giuliano*, cit., p. 69 ss..

⁴⁶ S. PALAZZOLO, *Pisciotta non fu ucciso dal caffè, ma i fascicoli sul traditore di Giuliano sono spariti*, in *la Repubblica*, 7 novembre 2000, p. 35.

⁴⁷ V. Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, Requisitoria del Pubblico ministero, Requisitoria del 2 ottobre 1957, n. CPIM-PG, parte terza, p. 964 ss., p. 971 ss..

detenuto Pisciotta, con la conseguenza che lo stesso riceveva liberamente nella sua cella altri detenuti, che secondo le dichiarazioni degli stessi, era diventata addirittura «una taverna» e aveva colloqui non solo con i familiari, ma anche, mediante la connivenza del personale preposto al servizio dei colloqui, con altre persone non autorizzate (come il dott. Maggiore e lo studente Barone)⁴⁸;

- nonostante nel corso dell'istruzione non fossero emersi «specifici e sicuri elementi a carico» di alcuni mafiosi, come Vincenzo Rimi, accusato da Pisciotta di gravi delitti, i mandanti del delitto dovevano essere ricercati «tra gli alti esponenti della mafia»; in quanto il Pisciotta, pur avendo da questa «ricevuto protezione ed aiuti soprattutto nel periodo in cui era stato latitante ed ammalato, ad un certo punto della sua movimentata esistenza si schierò apertamente contro la mafia, aggredendone con denunce gli uomini anche più rappresentativi, minacciando sempre di svelarne, e a volte effettivamente svelandone, misteriosi intrighi e complicati segreti ponendosi così apertamente contro le leggi sovrane dell'omertà» e, irritando, «oltre ogni limite di ragionevole sopportazione, le suscettibilità della mafia e dei mafiosi»;

- «la mafia poté provare o addirittura imporre al vecchio pregiudicato [Salvatore Pisciotta, n.d.r.] la sua volontà allettandolo con promesse o intimandogli con minacce di uccidere il congiunto»;

- la mafia era una «potente e mastodontica organizzazione della delinquenza isolana, che purtroppo ancora vive e prospera, specialmente nelle nostre campagne ed ai margini della proprietà terriera, imponendo la propria legge, che è la legge dell'omertà, della violenza, della prepotenza»⁴⁹.

Si tratta – come è stato scritto – di «un'analisi puntuale e precisa del segno che aveva l'omicidio Pisciotta: un suggello che per il suo intrigo profondo e inafferrabile, e per il suo stesso carattere enigmatico, era palesemente mafioso»⁵⁰. Scaglione anticipò in tal modo, di trent'anni, gli elementi costitutivi dell'associazione di tipo mafioso che, solo nel 1982, saranno trasfusi dalla Legge Rognoni La Torre nel nuovo art. 416 bis del codice penale che prevede e punisce il delitto di associazione mafiosa.

Non bisogna dimenticare che, invece, e sino agli anni settanta, rimase diffusa, nel contesto sociale, nei vertici della magistratura, nella chiesa e nelle organizzazioni cattoliche un'ampia sottovalutazione del fenomeno mafioso, riducendolo all'innocuo livello di semplice “mentalità”, “costume” e “stato d'anima”⁵¹, l'utilizzazione nella prassi della mafia in difesa dell'ordine pubblico o, addirittura, la errata convinzione della scomparsa di tale fenomeno⁵².

Persino la parola mafia costituiva un tabù: «i comunicati ufficiali si producevano in ingegnosi giri di parole attenti a non pronunciarla quasi che negandola venisse automaticamente cancellata la realtà»⁵³.

⁴⁸ Al riguardo, v. pure, G. CASARRUBEA, *Salvatore Giuliano*, cit., p. 214 ss..

⁴⁹ V. Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, *Requisitoria del pubblico ministero, sostituto procuratore generale Pietro Scaglione*, 2 ottobre 1957, in CPIM-PG, parte terza, p. 971 s. Cfr., pure, G. CASARRUBEA, *Salvatore Giuliano. Morte di un capobanda e dei suoi luogotenenti*, Franco Angeli Storia, Milano, 2001, p. 234 s..

⁵⁰ Così G. CASARRUBEA, *Salvatore Giuliano*, op. loc. ult. cit..

⁵¹ G. C. CASELLI - G. LO FORTE, *Lo Stato illegale*, cit., p. 102.

⁵² I riferimenti alla mafia erano infatti appena accennati o del tutto rassicuranti nelle relazioni dei Procuratori generali dell'epoca per l'inaugurazione degli anni giudiziari: ad esempio, nella relazione del 1956 si legge: «Il fenomeno della delinquenza associata è scomparso»; in quella del 1957 si legge: «Su questo fenomeno, da reputare transitorio troppo si è esagerato. Bisogna sfatare la leggenda di una eccezionale criminalità in Sicilia». Solo nel 1958 il Procuratore generale cita espressamente le parole “mafia” e “omertà”, sia pure facendo riferimento «ad un fenomeno di psicologia collettiva, ad una mentalità retrograda, a tenaci cause etniche» (v., al riguardo I. SALES, *La mafia impunita*, in <https://www.larep.it/mafia-impunita>). La stessa sottovalutazione del fenomeno mafioso avveniva negli ambienti ecclesiastici (v. G. C. MARINO, *Antimafia e antimafie*, cit., p. 36 ss.; F. STABILE, *I cattolici, la mafia, e la Dc. Storia della questione morale*, in *la Repubblica*, Palermo, 28 aprile 2022 p. 19).

⁵³ Così A. CRISANTINO, *Capire la mafia*, cit., p. 169.

Il processo per la morte di Pisciotta a carico del padre Salvatore, detenuto nella stessa cella, dell'agente di custodia, Ignazio Selvaggio, e, come mandante di Filippo Riolo⁵⁴, capo della famiglia mafiosa di Piana dei Greci, si concluse poi con l'assoluzione di tutti gli imputati per insufficienza di prove⁵⁵.

5. *Segue: le indagini nei confronti della famiglia mafiosa di Corleone*

A partire dal 1943 e sino al 1955, nel contesto della ripresa delle lotte contadine contro il latifondo e per ottenere l'assegnazione delle terre incolte, un elevato contributo di sangue fu pagato dai sindacalisti e appartenenti al movimento contadino, rinnovando così il drammatico calvario iniziato nel lontano 1915 con l'omicidio di Bernardino Verro⁵⁶.

Tra i primi delitti vi furono, tra i tanti, quelli di Andrea Raia, Segretario della Camera del lavoro di Casteldaccia, nel 1944, di Nicasio Curcio, ingegnere e esponente politico, nel 1945, di Nunzio Passafiume, sindacalista, nel 1945, di altri contadini nel 1946, di Nicolò Azoti, sindacalista e segretario della Camera del lavoro di Baucina (Palermo), e di Accurso Miraglia, sindacalista, nel 1947⁵⁷.

Sulle uccisioni dei sindacalisti furono condotte indagini serie e approfondite per individuare esecutori e mandanti. Ma l'istruttoria unitaria che si era avviata a Palermo fu smembrata e ciascun delitto fu giudicato da un giudice diverso con la conseguenza che venne meno la valutazione unitaria dei delitti commessi da cosa nostra e furono emesse sentenze di assoluzione per insufficienza di prove⁵⁸.

L'attacco contro il movimento contadino culminò, come si è già notato, con la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947 e riprese nel 1948 con gli omicidi del sindacalista Epifanio Li Puma a Casteldaccia, di Calogero Cangelosi, segretario della Camera del lavoro di Camporeale, e di Placido Rizzotto, ex partigiano, socialista e dirigente della locale Camera del lavoro.

Le indagini su quest'ultimo delitto avvenuto a Corleone il 1 marzo 1948, furono condotte dall'allora Capitano dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, comandante di una squadriglia anti

⁵⁴ Il mafioso Filippo Riolo fu poi ucciso da killer mafiosi, nel 1961 a Palermo, in via Villa Florio, nel 1961.

⁵⁵ V. il testo della sentenza, emessa il 17 gennaio 1958 dalla Sezione istruttoria della Corte di appello di Palermo, pubblicato in G. CASARRUBEA, *Salvatore Giuliano*, cit., allegato tre, p. 253 ss. Tommaso Buscetta, in un interrogatorio reso il 29 aprile 1994 ai pubblici ministeri di Palermo, Pisciotta era stato avvelenato nel carcere di Palermo su incarico specifico di Vincenzo Rimi, capo della famiglia mafiosa di Alcamo (Trapani). V. G. C. CASELLI-G. LO FORTE, *Lo Stato illegale*, cit., p. 34. Alcuni storici (G. CASARRUBEA- M. J CEREGHINO, *Lupara nera. La Guerra segreta alla Democrazie in Italia 1943-1947*, Milano, Bompiani, 2009, p. 139 s.), ipotizzando una pista cosiddetta nera sia nei gravi delitti del dopoguerra, sia in quelli "eccellenti" degli anni settanta, evidenziano che la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, nel settembre del 1970, coincide con gli interrogatori davanti alla Commissione parlamentare antimafia, nell'ambito dell'inchiesta su mafia e banditismo, «del colonnello dei Carabinieri, Giacinto Paolantonio, del capitano dei Carabinieri, Antonio Perenze, del principe Alliata di Montereale e di tanti altri che hanno fatto la storia di quegli anni neri [1943-1947, n.d.r.]», aggiungendo che «non è affatto casuale che un altro testimone fondamentale [di quegli anni, n.d.r.], il procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro Scaglione, scompaia dalla scena il 5 maggio 1971, appena sette mesi dopo [a seguito di un agguato mafioso il 5 maggio 1971, in via dei Cipressi a Palermo, n.d.r.]. Una coincidenza forse non casuale, se si pensa che il Comitato opera intensamente dal 1969 al 1971. Scaglione è il primo magistrato che incontra Gaspare Pisciotta il giorno prima che questi muoia avvelenato nel carcere palermitano dell'Ucciardone, nel febbraio del 1954».

⁵⁶ Sull'omicidio di B. VERRO, v. D. PATERNOSTRO, *I Corleonesi*, Roma, Nuova iniziativa editoriale - l'Unità, 2005, p. 40; P. SCAGLIONE (Junior), *op. cit.*, p. 112.

⁵⁷ Per un ampio excursus ricostruttivo degli omicidi di sindacalisti e uomini politici dal 1945 agli anni cinquanta-sessanta, v. D. PATERNOSTRO, *La strage più lunga. Calendario della memoria dei dirigenti sindacali e degli attivisti del movimento contadino e bracciantile, caduti nella lotta contro la mafia (1893-1966)*, Editore La Zisa, Palermo, 2020; F. RENDA, *Storia della Sicilia*, vol. III, cit. p. 1311 ss.; P. SCAGLIONE (Junior), *op. cit.*, p. 144 s..

⁵⁸ In questo senso, v. L. VIOLANTE, *Colpire per primi, La lotta alla mafia spiegata ai giovani*, Solferino, Milano, 2019, p. 64 s..

banditismo, si indirizzarono subito sul boss emergente Luciano Liggio (detto Liggio) e su due componenti della sua cosca, Pasquale Criscione e Matteo Collura⁵⁹.

Successivamente, il 14 dicembre 1950, l'allora sostituto procuratore generale Pietro Scaglione chiese il rinvio a giudizio per i mafiosi Luciano Liggio, Pasquale Criscione e Vincenzo Collura, accusandoli dell'omicidio di Placido Rizzotto.

Purtroppo, secondo il drammatico copione dell'epoca, gli imputati furono tutti assolti Corte di assise di Palermo, in data 30 dicembre 1952, per insufficienza di prove. Criscione e Collura e altri dichiaranti, come Giovanni Pasqua, infatti, secondo un altro classico copione, nel corso del dibattimento, ritrattarono infatti le confessioni e le dichiarazioni rese ai Carabinieri nel 1949, sostenendo che le stesse erano state loro estorte con violenza⁶⁰. La sentenza assolutoria fu confermata in appello, evidenziando che il delitto non sembrava avere uno specifico movente attribuendo altresì ai carabinieri verbalizzanti le confessioni di Criscione e Collura imprecisioni e contraddizioni nella stesura dei verbali. Il processo si chiuse poi definitivamente con la conferma dell'assoluzione da parte delle Cassazione. Soltanto nel 2012 fu ritrovato nella campagna di Corleone il corpo del coraggioso sindacalista.

Il magistrato Scaglione – come risulta dagli atti giudiziari - aveva già individuato la rilevante pericolosità criminale della cosiddetta cosca mafiosa di Luciano Liggio⁶¹, che aveva tra i componenti della sua banda alcuni elementi, destinati ad assumere un ruolo rilevante nella gerarchia criminale della mafia: Salvatore Riina (detto Totò), e Bernardo Provenzano (detto Binnu)⁶².

Si occupò, infatti, sia pure come pubblico ministero in udienza, di uno tra i primi delitti commessi da Luciano Liggio, nel 1945, l'omicidio della guardia campestre, Calogero Comajanni che, un anno prima, lo aveva sorpreso mentre rubava dei covoni di fieno e lo aveva trascinato «*quasi a calci*» alla locale stazione dei Carabinieri⁶³, determinando la sua successiva condanna per furto⁶⁴.

In questo processo, rappresentando l'accusa, Pietro Scaglione aveva infatti proposto appello contro la sentenza della Corte di Assise di Palermo con la quale Luciano Liggio e gli altri due imputati erano stati assolti per insufficienza di prove dal delitto di omicidio premeditato in persona di Calogero Comajanni.

Inoltre, il magistrato aveva pure proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza assolutoria emessa il 25 gennaio 1951 dalla Corte di assise di Palermo nei confronti di Salvatore Riina e di altri mafiosi, imputati per un omicidio commesso a Corleone nel 1943.

Nel frattempo, la scalata mafiosa di Luciano Liggio proseguiva e culminava, il 2 agosto 1958, nell'omicidio del capo della mafia corleonese e medico, Michele Navarra e di un ignaro dottore, Giovanni Russo, che si trovava a bordo a bordo dell'autovettura crivellata di colpi dai killer. Prima e dopo l'omicidio di Navarra, vengono commessi da Liggio e dai suoi affiliati, Riina, Provenzano e Salvatore, Giuseppe e Calogero Bagarella numerosi altri omicidi che eliminano dalla scena ad uno ad uno gli appartenenti alla cosca rivale, suggellando l'ascesa al vertice dei nuovi boss. La battaglia

⁵⁹ Sul delitto Rizzotto, v. E. OLIVA, *I pazzi di Corleone, I compaesani di Liggio, Riina e Provenzano, testimoni minacciati dalla mafia e abbandonati dallo Stato*, Trapani, Di Girolamo editore, 2020, p. 47 ss.; D.PATERNOSTRO, *I Corleonesi*, cit., p. 78 ss.; P. SCAGLIONE (Junior), *op. cit.*, p. 163 ss.; U. URSETTA, *Le foibe della mafia. Accursio Miraglia e Placido Rizzotto, sindacalisti*, in *I Misteri d'Italia*, Roma, Nuova iniziativa editoriale, L'Unità, 2005, p. 93 ss..

⁶⁰ D. PATERNOSTRO, *I corleonesi, Storia dei golpisti di cosa nostra*, Roma, Nuova iniziativa editoriale, L'Unità, 2005, p. 83.

⁶¹ V. Corte di appello di Genova, Sez. II penale, sentenza 1 luglio 1975 n. 319, passata in giudicato (a seguito di conferma della Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. 17-12- 1976, n. 618), cit., in *Atti della Commissione parlamentare antimafia*, Camera dei deputati, vol. IV, Tomo XXIII, 1984, documento 1132, p. 789, nonché nella Scheda interattiva intestata a Pietro Scaglione, in CSM.it cit..

⁶² S. LUPO, *La mafia*, cit., p. 211.

⁶³ V. la dichiarazione del giudice istruttore Cesare Terranova, in *Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia in Sicilia, Atti, Doc. allegata alla Relazione conclusiva*, III, t. 1, p. 1188, cit., pure in S. LUPO, *La mafia*, cit., p. 221.

⁶⁴ V. E. OLIVA, *I pazzi di Corleone*, cit., p. 52 ss.; S. PALAZZOLO, *Corleone, nel cimitero dove i boss e le loro vittime sono sepolti fianco a fianco*, in *la Repubblica Palermo*, 19 luglio 2016, p. III.

tra liggiani e navarriani proseguirà sino ai primi anni sessanta con caduti da entrambi le parti suggellando alla fine l'ascesa al vertice dei nuovi boss⁶⁵.

6. *Segue: le indagini per l'omicidio del Sindacalista Salvatore Carnevale*

Dopo la riforma agraria del 1950, proseguì l'offensiva di latifondisti, esponenti politici reazionari e mafiosi nei confronti del movimento contadino.

In questo contesto, alle ore 5.30 del 16 maggio 1955, nelle campagne di Sciara, avvenne l'omicidio di Salvatore Carnevale, politico socialista e storico rappresentante del movimento sindacale⁶⁶.

L'agguato mafioso è stato così drammaticamente descritto: «*Andava alla cava di pietre dove lavorava quando si sentì chiamare, si voltò e fu investito da una scarica di lupara. Sei spari. Due palettoni lo colpirono al fianco destro, gli altri in faccia, in bocca. Fu sfigurato a tal punto che un paio d'ore dopo, la madre Francesca, lo riconobbe per i calzini che gli rammendava*»⁶⁷.

Sulla base delle coraggiose dichiarazioni della madre, Francesca Serio, e di altri testimoni sentiti subito dopo il delitto, il Sostituto procuratore generale Pietro Scaglione, concluse le indagini, chiese e ottenne dalla Sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo, il 31 luglio 1956, il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio pluriaggravato, di quattro mafiosi dipendenti della principessa Notarbartolo, proprietaria del feudo: Giovanni Di Bella, campiere, e Luigi Tardibuono, soprastante, come esecutori materiali del delitto, e di Giorgio Panzeca, amministratore, e Antonino Mangiafridda, magazziniere, per concorso morale nel delitto.

La vedova Francesca Serio, era assistita da un collegio di difensori, tra i quali il futuro Presidente della Repubblica, Sandro Pertini e gli avvocati Francesco Taormina e Nino Sorci, ai quali si contrapponeva i difensori degli imputati guidati da un altro futuro Presidente della Repubblica, il democristiano Giovanni Leone. In questo contesto, Sandro Pertini pronunciò un discorso memorabile in una affollata piazza di Sciara, in cui si rivolse a «coloro che stavano dietro le finestre», additandoli come i responsabili della morte del sindacalista⁶⁸.

In particolare, nella rigorosa requisitoria del 20 aprile 1956, il magistrato parlò ancora una volta di «*febbre della terra*» ed esaltò le lotte dei contadini e dei sindacalisti contro i latifondisti e i mafiosi.

Scaglione «*parte proprio dalla dimostrazione che i quattro imputati sono mafiosi. [...] Inizia accennando all'attività politica e sindacale svolta dal Carnevale per organizzare i contadini di Sciara e renderli partecipi di quel grande movimento di lotta per la conquista della terra che sul finire degli anni Quaranta si sviluppò in tutta l'isola e nel resto del meridione. La febbre della terra, come la chiama Scaglione, coinvolse in massa anche i lavoratori sciaresi, che a seguito delle lotte organizzate da Carnevale e dagli altri sindacalisti della camera del lavoro riuscirono a spuntare una più equa ripartizione del raccolto tra proprietà e mezzadri e lo scorporo di settecento ettari di terreno dai fondi Notarbartolo, anche se di questi ne vennero assegnati ai contadini soltanto duecento. L'attività di Carnevale, sostiene il procuratore, veniva vista con grande preoccupazione da coloro che avevano interesse al mantenimento della realtà esistente, e tra questi c'erano sicuramente i campieri della famiglia Notarbartolo, i cui interessi erano strettamente legati alla struttura proprietaria di tipo latifondistico [...]. Ma per i campieri non era solo una questione di natura economica, era anche in*

⁶⁵ V. D. PATERNOSTRO, *I corleonesi*, cit., p. 90 ss.; R. SIGNORINI, *Il delitto Dalla Chiesa*, in *Storia dei grandi segreti d'Italia*, n. 35, Collane della Gazzetta dello Sport, Milano, Rcs, 2022, p. 74.

⁶⁶ Al riguardo, v. P. SCAGLIONE (Junior), *op. cit.*, p. 167 ss. Per un'attenta ricostruzione delle indagini e delle successive fasi processuali, v. U. URSETTA, *Salvatore Carnevale. La mafia uccise un angelo*, Roma, Nuova iniziativa editoriale - L'Unità, 2005, p. 29 ss.

⁶⁷ B. VALLI, *Perché ricordare Salvatore Carnevale*, in *Espresso* 21 luglio 2019, p. 98.

⁶⁸ F. LA MANTIA, *La ricerca della verità della madre di Carnevale*, in *il Giornale di Sicilia*, 9 novembre 2021, p. 9.

gioco il loro prestigio di mafiosi. E non c'è dubbio che le lotte dei lavoratori ne avevano offuscato l'immagine. Non erano riusciti ad imporre il loro potere in modo da impedire ogni protesta tesa a cambiare la realtà esistente, subendo l'onta delle rivendicazioni dei lavoratori non più disposti a subire e ad ubbidire passivamente. Erano stati, dunque, costretti ad assistere impotenti alla progressiva erosione della loro posizione sociale e del loro prestigio, tanto da dovere addirittura tollerare gli attacchi rivolti loro da Carnevale in pubblici comizi, l'ultimo dei quali pochi giorni prima di essere ammazzato, quando le aveva indicati come i "mafiosi" nemici dei poveri»⁶⁹.

I quattro imputati, il 21 dicembre del 1961, furono infatti condannati all'ergastolo dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove il processo era stato spostato per motivi di ordine pubblico e di legittimo sospetto⁷⁰. Purtroppo, però, la sentenza fu modificata, nel secondo grado di giudizio, dalla Corte di assise appello di Napoli che emise, il 14 marzo 1963, la sentenza di «assoluzione per insufficienza di prove» nei confronti di tre degli imputati in quanto il quarto, Tardibuono, era deceduto in carcere dopo l'emissione della sentenza di primo grado. Dalla lettura della motivazione della sentenza, si evince che, secondo i giudici di appello, «la prova diretta è incerta e infida, che gli indizi suscitano mole perplessità, che la causale lascia forti dubbi e oltretutto non può ritenersi la sola»⁷¹.

Successivamente, con la sentenza n. 170 del 13 febbraio 1965, la Corte di Cassazione confermò l'assoluzione per insufficienza di prove⁷².

A seguito della conclusione del processo e nonostante l'assoluzione, il Questore di Palermo, a richiesta dei Carabinieri della Stazione di Sciara, emise però un provvedimento di diffida nei confronti di Panzeca e Mangiafridda, ritenendoli socialmente pericolosi e esponenti della mafia.

Un ennesimo delitto di mafia rimasto giudiziariamente impunito⁷³.

7. Conclusioni

Nel 1957 il sostituto Procuratore generale Pietro Scaglione, superava il concorso per Consigliere di Cassazione e si trasferiva a Roma presso la Suprema Corte. Rientrava poi, nel 1959 a Palermo assumendo le funzioni di Presidente di sezione della Corte di appello e della Corte di assise di appello, occupandosi di gravi e rilevanti dibattimenti.

Al riguardo, nel suo fascicolo personale si legge: «Il Presidente e il Procuratore generale della Corte di appello di Palermo, nel confermare, con nota del 21 marzo 1969, gli apprezzamenti [in precedenza espressi dai Capi uffici, n.d.a.] hanno aggiunto – per quanto riguarda l'ulteriore attività spiegata dal dottor Scaglione – che egli ha presieduto la prima sezione penale della Corte di appello e la Corte di assise di appello con grande competenza e prestigio, dimostrando non comune abilità nel dirigere i dibattimenti in processi delicati e complessi, nonché profonda conoscenza del diritto e

⁶⁹ V. Procura generale presso la Corte di Appello di Palermo, Requisitoria del sostituto procuratore generale Pietro Scaglione, cit., in U. URSETTA, *Salvatore Carnevale. La mafia uccise un angelo senza ali*, a cura di V. Vasile, *I Misteri d'Italia*, Roma, L'Unità, 2005, p. 63 ss..

⁷⁰ Nel processo di primo grado la parte civile, rappresentata dagli avvocati Nino Sorgi e Francesco Taormina, parlò di «miracolo della prova» perché, oltre alle dichiarazioni della madre di Carnevale, Francesca Serio, vi furono due testimonianze univoche e convergenti. Gli imputato erano difesi dal futuro Presidente della Repubblica, prof. Giovanni Leone. V. P. SCAGLIONE (Junior), *op. cit.*, p. 171.

⁷¹ U. URSETTA, *op. cit.*, p. 131.

⁷² Nel corso del giudizio di legittimità, il rappresentante della Procura generale presso la Corte di Cassazione, ribaltando le conclusioni del Pubblico ministero inquirente Pietro Scaglione, che, come si è già notato, aveva individuato come autori del delitto alcuni mafiosi, che erano stati poi stati condannati all'ergastolo dai giudici di primo grado, ma assolti in appello, sostenne che «gli imputati non sono mafiosi, bensì portatori di una mentalità mafiosa», aggiungendo che «la mafia è materia per conferenze e come tutti i problemi sociali esula dalle competenze della Corte di Cassazione» (V. G. C. CASELLI-G. LO FORTE, *Lo Stato illegale*, cit., p. 102, nota 2).

⁷³ Sulla vita di Salvatore Carnevale, v., pure, F. BLANDI, *Francesca Serio*, Palermo, Navarra editore, 2018; N. DALLA CHIESA, *Le ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore*, Milano, Melampo ed., 2007, p. 31 s.

della procedura penale, oltre che delle discipline ausiliarie».

Negli anni 1957-1960, la mafia estese sempre più i suoi tentacoli a Palermo, organizzando, addirittura, nel cittadino Hotel Des Palmes «*uno strano meeting internazionale*» delle gerarchie mafiose italo-americane⁷⁴ e si rafforzarono i legami e le collusioni con alcuni esponenti politici del partito di maggioranza, la Democrazia cristiana⁷⁵. In questo contesto di strutturazione gerarchica di cosa nostra, fu creato l'organo collegiale di vertice, la Commissione provinciale, di cui facevano parte i capi mandamento della provincia, sotto la direzione di Salvatore Greco (detto "Cicchiteddu")⁷⁶.

Nel 1958 una bomba esplodeva nella sede del quotidiano palermitano della sera L'Ora, che stava pubblicando una inchiesta a puntate dal titolo "Tutto sulla mafia" e aveva dedicato una pagina al boss Luciano Liggio, con il titolo a caratteri cubitali "pericoloso"⁷⁷.

Nel 1959 Luciano Liggio, Bernardo Provenzano e Salvatore Riina, ormai forti sul piano militare, sbarcavano a Palermo, partecipando a diversi incontri tra i personaggi emergenti delle famiglie mafiose, come quella dei fratelli La Barbera e stringendo amicizie in ambienti "altolocati"⁷⁸, mentre era ancora in corso, nell'indifferenza generale la devastante speculazione edilizia detta il "sacco" di Palermo, attuata dai mafiosi con la complicità di parte della classe politica democristiana dell'epoca che ricoprivano cariche nell'amministrazione comunale⁷⁹.

La mafia, inserendosi nel processo di urbanizzazione, connotato dal trasferimento di migliaia di persone dalle campagne alle città, si inseriva nel settore dell'edilizia e dei commerci⁸⁰.

Nonostante questo consolidamento, la mafia iniziava, però, ad essere attraversata da crisi interne gravissime che avevano già registrato a Corleone, come si è già notato, scontri sanguinosi tra i mafiosi di Navarra e quelli di Liggio⁸¹ e si ponevano le premesse della cosiddetta "prima guerra di mafia", che sarebbe esplosa a Palermo, all'inizio degli anni sessanta, e avrebbe visto contrapposte le cosche mafiose, capeggiate dai fratelli La Barbera e dalla famiglia Greco di Ciaculli per il controllo delle aree edilizie e di altri lucrosi affari, come il traffico di stupefacenti⁸².

Nella società siciliana dell'epoca, continuava a persistere un muro di silenzio sulla mafia in quanto anche negli ambienti cattolici e ecclesiastici, pur non volendo minimizzare i gravi fatti di sangue, si "temevano nelle denunce della stampa forme di autolesionismo dell'immagine cattolica della Sicilia e di strumentalizzazione politica contro la Democrazia Cristiana", anche se alla fine degli

⁷⁴ V. S. LUPO, *La mafia*, cit. p. 236 ss.; F. CAVALLARO, *Mafia. Album di cosa nostra*, cit. p. 52 s.; G. C. MARINO, *Storia della mafia*, cit., p. 213 ss.;

⁷⁵ Già nel dopoguerra era iniziata l'infiltrazione di mafiosi nelle sezioni di questo partito e nei gangli amministrati della neo istituita regione autonoma considerati i luoghi del potere da occupare. V. F. GRANATA e P. NANNI, *L'omicidio di Salvo Lima*, in *Storia dei grandi segreti d'Italia*, n. 33, (Collane della Gazzetta dello Sport), Milano, Rcs, 2022, p.31 ss.; G. C. MARINO, *Antimafia e antimafie*, p. 52 ss.

⁷⁶ V. G. C. CASELLI- G. LO FORTE, *Lo Stato illegale*, cit., p. 105.

⁷⁷ V. S. PIPITONE, *L'Ora delle battaglie*, Palermo, *Mohicani edizioni*, 2015, p. 11 ss.; P. SCAGLIONE (Junior), *op. cit.* p. 178.

⁷⁸ Così C. LUPANI-P. MONZINI, *L'organizzazione*, cit., p. 234.

⁷⁹ In quegli anni si verifica l'irresistibile ascesa ai vertici del partito e del Municipio di Palermo di Salvo Lima, prima assessore e poi sindaco quasi ininterrottamente tra il 1958 e il 1965, e di Vito Ciancimino che gli subentra ai lavori pubblici. Salvo Lima sarà poi ucciso dalla mafia a Palermo il 12 marzo del 1992, mentre per Vito Ciancimino, nonostante le prime indagini della Procura della Repubblica di Palermo, diretta da P. Scaglione, della fine degli anni sessanta, il vero *annus horribilis* sarebbe iniziato solamente nel 1984, a seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta che portano al suo arresto per associazione mafiosa e per altri gravi reati e alle successive condanne. V. S. LUPO, *La mafia*, cit., p. 222 ss. E. GHIDINI, *La trattativa Stato-mafia*, in *Storia dei grandi segreti d'Italia*, n. 31, (Collane della Gazzetta dello Sport), Rcs, Milano, 2022, p. 66 ss.; F. GRANATA e P. NANNI, *L'omicidio di Salvo Lima*, cit. p. 46 ss.; G. GOVERNALE, *Sapevamo già tutto. Perché la mafia resiste e dovevamo combatterla prima*, Milano, *Solferino*, 2021, p. 165 ss., G. C. MARINO, *Antimafia e antimafie*, cit., p. 54 ss.

⁸⁰ L. VIOLANTE, *Colpire per primi*, cit., p. 65 ss.

⁸¹ V. L. ZINGALES, *Provenzano*, Cosenza, *Pellegrini editore*, 2001, p. 25 s. Tra il 1943 e il 1961 vengono consumati nel territorio di Corleone ben cinquantadue omicidi e ventidue tentativi di omicidio (C. LUPANI-P. MONZINI, *L'organizzazione*, cit. p. 238).

⁸² V. A. CRISANTINO, *Capire la mafia*, cit., p. 148.

anni cinquanta si andava aprendo un varco nell'indifferenza generale sulla mafia, soprattutto ad opera del settimanale la Voce cattolica⁸³.

Il 5 maggio del 1960, la mafia alzava il tiro e a Termini Imerese veniva ucciso in circostanze misteriose il giovane giornalista Cosimo Cristina. L'uccisione, etichettata in un prima fase di indagini come suicidio, portò molti anni, in un contesto di inquietanti rapporti tra mafia e politica, dopo all'incriminazione di alcuni mafiosi, che poi saranno prosciolti⁸⁴.

Inoltre, nel luglio del 1960, a Palermo, così come in tutta Italia per protesta contro il Governo Tambroni, nato dall'alleanza tra la destra democristiana e il Movimento sociale italiano, scoppiavano violenti disordini e scontri tra dimostranti e polizia conclusisi con un grave bilancio di morti e feriti.

In questo drammatico contesto, Pietro Scaglione, nel marzo del 1962, assumeva la carica di Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che ricoprì sino al tragico 5 maggio 1971.

Concludo il mio intervento ricordando che le causali dell'omicidio del Procuratore Scaglione e dell'agente Lorusso - come è risultato nelle sedi giudiziarie e storiche - erano *"inequivocabili"* e collegate alla sua attività doverosa di pubblico ministero, *"persecutore spietato della mafia"*. *«Si trattava – come lo storico Francesco Renda scrisse - di una ripresa del terrorismo mafioso tipo 1946-1948, non più però contro dirigenti sindacali e politici del mondo contadino, bensì contro la stampa e un corpo essenziale dello Stato, come l'organo giudiziario»*⁸⁵.

Infatti, *«a partire dagli anni settanta – come Paolo Borsellino affermò⁸⁶ – la mafia condusse una campagna d'eliminazione sistematica degli investigatori che intuirono qualcosa. Le cosche sapevano che erano isolati, che dietro di loro non c'era lo Stato e che la loro morte avrebbe ritardato le scoperte. Isolati, uccisi, quegli uomini furono persino calunniati. Accadde così per Scaglione [...]»*.

In questo scenario, l'uccisione di Pietro Scaglione, Procuratore della Repubblica di Palermo – come affermò a sua volta Giovanni Falcone⁸⁷ – aveva, comunque, *«lo scopo di dimostrare a tutti che "Cosa nostra" non soltanto non era stata intimidita dalla repressione giudiziaria, ma che era sempre pronta a colpire chiunque ostacolasse il suo cammino»*.

Ma questa è un'altra storia, già trattata nei precedenti Convegni commemorativi di carattere scientifico.

⁸³ F. STABILE, *op.loc.cit.*

⁸⁴ V. GIUS. FRANCESE, *Suicidato dalla mafia*, in *L'inchiesta Sicilia, 22 aprile -5 maggio 1998*; L. MIRONE, *Gli insabbiati. Storie di giornalisti uccisi dalla mafia e sepolti dall'indifferenza*, Roma, Castelvecchi, 1999; P. SCAGLIONE (junior), *op. cit.*, p. 179 s.; Voce *Cosimo Cristina* (giornalista italiano), in *WIKIPEDIA on line*.

⁸⁵ F. RENDA, *Storia della mafia. Come, dove, quando*, Palermo, Sigma edizioni, 1997, p. 374. V., inoltre, A. CRISANTINO, *Scaglione. Il primo delitto eccellente*, in *la Repubblica, Palermo*, 4 maggio 2011, p. XIX; nonché S. LUPO, *Storia della mafia*, Roma, Donzelli editore, 1993, p. 217: *«Ad esclusione di Notarbartolo, la mafia palermitana non aveva mai prodotto cadaveri eccellenti; almeno sino al 1971, all'assassinio del procuratore generale Pietro Scaglione [...]. Visto nella prospettiva del post-Dalla Chiesa, il delitto Scaglione appare [...] il primo dei molti episodi di intimidazione verso le istituzioni e il sistema politico»*.

⁸⁶ V. in *La Sicilia*, 2 febbraio 1987, p. 1; e in *L'Ora*, 2 febbraio 1987, p. 10.

⁸⁷ V. G. FALCONE, in *Interventi e proposte*, Sansoni, 1994, p. 310; e in *La Posta in gioco*, Milano, edizioni Bur, 2011, p. 320.

Da Giuliano a Pisciotta una *componenda* avvelenata

Franco Nicastro

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il burattino di tante trame. – 3. Tante verità contro la democrazia.

1. Introduzione

Se non la migliore è certamente una delle più efficaci definizioni che sia stata mai data al caso di Salvatore Giuliano. L'ho trovata tra le pagine di un'opera di Andrea Camilleri. In una sola parola viene descritto tutto. La parola è *componenda*, cioè un'antica tradizione siciliana di compromesso tra le istituzioni e il malaffare. E «lo Stato italiano – dice Camilleri – quando venne [nel Meridione] si aggiustò a questa pratica tradizionale, con il brigantaggio, con la mafia e con i tanti prepotenti». È andata dunque così da 160 anni forse fino ai giorni nostri.

A proposito di *componenda*, la storia più evocativa è la fine avvelenata di Gaspare Pisciotta, il luogotenente e il braccio destro di Giuliano con il quale si faceva fotografare sulle pagine patinate e le copertine colorate dei rotocalchi nelle quali a quel tempo si componevano mirabilmente il racconto e le immagini. Senza dimenticare che Pisciotta era non solo il consigliere più fidato di Giuliano ma anche l'infiltrato della polizia e dei carabinieri, l'uomo della trattativa come oggi viene denominata e, su mandato degli apparati repressivi, fu anche il carnefice di suo cugino. Siamo quindi all'ultimo atto del caso Giuliano ma è da lì che bisogna partire, dalla fine misteriosa di Pisciotta, per mettere insieme i tasselli di una storia senza verità o meglio raccontata con una verità che va cambiando in ogni passaggio.

Non è necessario seguire tutto il tortuoso percorso delle vicende che da Giuliano arrivano a Pisciotta. Ma va colto il senso oscuro e ambiguo di alcuni fatti per rileggerli al tempo presente andando a rimestare nel calderone di bugie clamorose, insabbiamenti organizzati, falsi costruiti con timbri istituzionali. A 75 anni dalla strage di Portella della Ginestra e a 68 anni dalla fine di Pisciotta non c'è una sola certezza che si possa oggi richiamare. Si sa che a Portella fece fuoco la banda Giuliano ma non si sa se ci furono, e chi furono, i mandanti. La ricostruzione è affidata a testimonianze continuamente cambiate e ritoccate. Non si sa neppure quale fu la reale motivazione della sparatoria. La sentenza di Viterbo ha chiarito alcune cose ma ne ha lasciate in ombra tante altre. Non è stata, per esempio, in grado di dire quale fosse il vero obiettivo della strage avallando la tesi subito sposata da Mario Scelba secondo cui era un atto criminale senza una connotazione politica. Tutti i reati e i delitti della banda sarebbero stati compiuti da Giuliano e dai suoi, sentenza la corte di Viterbo, «senza che nessuna idealità li abbia illuminati od anche rischiarati».

Andavano a sparare contro i contadini, durante una manifestazione politico-sindacale, ma dietro non c'era un movente politico. Poco importa se Giuliano avesse impugnato le bandiere del separatismo, quelle dell'anticomunismo e avesse sposato le ragioni della mafia e del latifondo per fermare il movimento per le terre. E per di più Giuliano si muoveva in una fase cruciale delle lotte sociali e in un quadro politico infuocato dalla catena di uccisioni di sindacalisti ed esponenti di sinistra ma anche dalle scintille della guerra fredda con un movimento antibolscevico che in Sicilia aveva assunto forme e dimensioni preoccupanti sulla scia della vittoria delle sinistre alle elezioni regionali del 1947. Quel risultato elettorale era il frutto di una nuova fase storica e politica. In Sicilia si stava giocando una partita fondamentale «per la democrazia, per la libertà, per l'indipendenza nazionale dei popoli», diceva proprio quel primo maggio 1947 l'appello del segretario generale della Cgil Giuseppe Di Vittorio.

2. Il burattino di tante trame

In questo scenario così complesso, a cui dare una connotazione politica è il minimo che si possa fare, Giuliano si muoveva come un burattino al servizio di strategie politiche e di apparati e servizi che prima gli hanno promesso un salvacondotto e alla fine lo hanno fatto fuori con la grande mistificazione del falso conflitto a fuoco di Castelvetrano. Smontato, questo va sottolineato, da un articolo di Tommaso Besozzi per l'Europeo che portava un titolo finito nei manuali di storia del giornalismo: «Di sicuro c'è solo che è morto».

Che cosa fosse quell'immenso e torbido coacervo di complotti e di bugie e quale occulta regia ci fosse dietro lo aveva gridato proprio Pisciotta nell'aula di Viterbo con quella clamorosa chiamata di correo raccontata anche dal cinema perché in effetti aveva un taglio molto cinematografico: "Eravamo un corpo solo, banditi, polizia e mafia, come il padre, il figlio e lo spirito santo". Nella fosca miscela di bugie e mezze verità, Pisciotta si riprometteva di rovesciare altre rivelazioni. Che servissero a colmare i tanti buchi neri di quella lunga storia non è detto. Anzi, forse ne avrebbe creato tanti altri. E comunque non si saprà mai. La morte di Pisciotta all'Ucciardone è un altro capitolo di quelle trame che è stato difficile ricomporre anche perché è mancato, bisogna ammetterlo, un vigile controllo da parte dei media. Tutti hanno ripetuto il mantra del veleno nel caffè e bisognerà aspettare altri 50 anni per stabilire che la stricnina non era nel caffè. Le ricerche di Giuseppe Casarrubea negli archivi americani e il libro di Vincenzo Vasile "Salvatore Giuliano. Bandito a stelle e strisce" ci racconteranno un'altra verità, forse neanche l'ultima: il veleno sarebbe stato miscelato con il Vidalin, un corroborante che Pisciotta usava come palliativo delle cure per la tubercolosi di cui era affetto. Leggiamo nel libro di Vasile: «La stricnina ha caratteristiche organolettiche precise, si presenta al palato amarissima, per cui Pisciotta avrebbe dovuto sputare subito quel caffè [...]. Invece possiamo anche non stupirci del gusto amaro di una medicina. E Pisciotta prende prima del caffè proprio il Vidalin prescritto dall'ufficiale sanitario. Poi muore. Mentre gli altri detenuti pensano al flacone, lo fanno sparire, poi diranno di aver compiuto loro un'indagine... Le indagini ufficiali si indirizzano sul caffè e colpevolizzano il padre in cella con lui. Le indagini sul medicinale avrebbero condotto, invece, a vari personaggi rinchiusi nello stesso carcere».

3. Tante verità contro la democrazia

Chi sono questi personaggi? Nella cella di "Aspanu" che aveva subito capito di essere stato avvelenato, si precipitarono in tanti, compresi alcuni detenuti che occupavano le celle vicine. Erano personaggi di "spessore" come don Filippo Riolo, don Fifi, che alcuni anni dopo sarebbe stato ucciso, e Giuseppe Marotta. Ma quel giorno nella nona sezione dell'Ucciardone c'erano altri ospiti dai nomi altisonanti: da Vincenzo Rimi, boss di Alcamo e cognato di Gaetano Badalamenti, all'avvocato Gregorio De Maria, che nella sua casa di Castelvetrano aveva ospitato, su richiesta dei carabinieri, Giuliano e Pisciotta la notte in cui Giuliano venne assassinato.

Ci sono molti aspetti misteriosi in questa storia che coglie Pietro Scaglione, il magistrato che conduceva l'inchiesta. È anche per questo che è stato scelto il tema di questo intervento. Scaglione, che nel 1971 sarà ucciso per mano dei corleonesi, alcuni giorni prima era andato all'Ucciardone perché Pisciotta aveva chiesto di parlare con un magistrato. Prometteva "rivelazioni importanti". E non le fece. Qual è la versione per anni detta e ripetuta? Che Scaglione non poté verbalizzare nulla perché era andato senza il cancelliere. E qui altri sospetti, pure questi velenosi, sulla reale volontà del magistrato di raccogliere quelle rivelazioni e di ritardarne la verbalizzazione quasi prefigurando la fine che Pisciotta avrebbe fatto

Un'altra è la verità raccontata da una cronaca dell'*Unità* del 14 febbraio 1954 che il prof. Antonio Scaglione ha recuperato da scatoloni impolverati di carte e di giornali, conservati nell'abitazione del Procuratore Scaglione. Si apprende così da una fonte insospettabile che quando Pisciotta vide che Scaglione era accompagnato da un cancelliere, si irrigidì. Non voleva altri

testimoni. *L'Unità* riferisce il passaggio centrale di quel colloquio. Scaglione: "Se tu vuoi io posso anche fare uscire il cancelliere, però ti avverto che poi tutto quello che mi dirai dovrò stenderlo per iscritto e il cancelliere per dovere di procedura dovrà leggere il verbale e sottoscriverlo". Dopo qualche esitazione, Pisciotta "capì che il magistrato aveva ragione". E replicò: "E va bene, mi ci lasci dormire sopra. Io mi debbo riguardare la pelle. Vuol dire che, quando ci avrò pensato, la rimanderò a chiamare e, se mi sentirò sicuro, le farò le mie dichiarazioni anche di fronte a una terza persona".

Pisciotta, come sappiamo, non poté richiamare più Scaglione perché il veleno arrivò prima del suo ripensamento. E arrivò come a fare intendere che tutto era ormai finito. Giuliano e Pisciotta servivano morti perché erano diventati personaggi scomodi e perché stava cambiando il quadro politico. Quella mattina del 9 febbraio 1954 Mario Scelba diventava presidente del consiglio dei ministri in una fase del centrismo che era cominciata nel 1947 con la strage di Portella, si era legittimata con il voto del 1948 ma ora era destinata a fare i conti con altre trame segrete: quelle di una acutizzazione della guerra fredda che da lì a poco avrebbe preso la china pericolosa dei tentativi di disarticolare l'assetto democratico repubblicano. Non si pensi che questa sia un'altra storia. Era la stessa storia cominciata a Portella, proseguita con le morti di Giuliano e Pisciotta e ora avviata verso nuove trame. I personaggi non erano tanto nuovi. Alcuni erano ripescati dal giro fascista e dai servizi. Ed erano portatori di un metodo eversivo che utilizzava strutture segrete (Gladio, per esempio) e poneva le basi di un salto terrorista. Stavolta non c'era Giuliano ma gli obiettivi non erano cambiati: sotto attacco era sempre la democrazia.

Il valore della comparazione diacronica nel diritto processuale penale*

Francesco Callari

Sommario: 1. Premessa. – 2. La comparazione storica in ambito giuridico. – 3. La comparazione diacronica e il diritto processuale penale. – 4. Riflessione conclusiva.

1. Premessa

Senza dubbio, oggi più che mai, la comparazione costituisce non solo un metodo di studio e di analisi di una disciplina giuridica, ma – anche e soprattutto – un modo di conoscenza del diritto nella pluralità e complessità delle sue manifestazioni.

Essa, in via generale, «consiste in un'operazione logica, svolta in modo esplicito, che comporta lo studio analitico degli ordinamenti e istituti esaminati, la considerazione dei dati ricavati, il loro raffronto e una sintesi da cui emerge la valutazione critica che contiene il giudizio comparativo¹». In particolare, la comparazione di ordinamenti o gruppi di ordinamenti (la c.d. macro-comparazione) comporta sovente un notevole grado di genericità e approssimazione, ma serve comunque per introdurre comparazioni più puntuali e specifiche su singoli istituti o determinate normative connesse ad istituti (la c.d. micro-comparazione).

Come è noto, poi, la comparazione – la quale ha sempre l'indubbia virtù di mettere in evidenza sia coincidenze e affinità, sia differenze e antinomie – può essere "sincronica", quando si esaminano gli ordinamenti di ambiti territoriali diversi ma in un medesimo momento dato (in genere, contemporaneo alle analisi svolte dall'autore), oppure "diacronica", quando si analizzano gli ordinamenti giuridici nella loro successione temporale.

Ad ogni modo, il diritto non può prescindere dall'indagine storica al fine di definire i legami tra le diverse esperienze. Ogni fonte va, infatti, esaminata tenendo in debito conto il suo sviluppo storico e, in tal modo, anche la comparazione *sincronica* non può prescindere da quella *diacronica*.

2. La comparazione storica in ambito giuridico

La comparazione diacronica, ossia l'attività cognitiva che pone in relazione normative e istituti presenti in ordinamenti diversi fra loro e distanti nel tempo, si pone come punto di riferimento fondamentale sia per l'operatore del diritto, in ordine all'attività ermeneutica sulle disposizioni e alla visione sistematica della stesse, sia per il legislatore, rispetto all'analisi delle prospettive *de iure condendo*.

* Testo rielaborato della Relazione tenuta al Convegno scientifico dal titolo "Mafia e Antimafia nel dopoguerra e negli anni cinquanta", organizzato a Palermo il 5 maggio 2022 dalla Società Siciliana per la Storia Patria e dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

¹ G. DE VERGOTTINI, *Comparazione e Diritto costituzionale*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2018 (2), p. 2. Sul metodo comparativo v., inoltre, AA.VV., *Parlamenti in dialogo. L'uso della comparazione nella funzione legislativa*, a cura di L. SCAFFARDI, *Jovene*, 2011; AA.VV., *Scritti di comparazione e storia giuridica*, voll. I e II, a cura di P. Cerami-M. Serio, *Giappichelli*, 2011 e 2013; M. BRUTTI-A. SOMMA (eds.), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, *Max Planck Institute for European Legal History*, 2018; A. CADOPPI, *Tra storia e comparazione. Studi di diritto penale comparato*, *Wolters Kluwer Italia - Cedam*, 2014; G. DE VERGOTTINI, *Comparazione e diritto costituzionale*, *Editoriale scientifica*, 2018; P.G. MONATERI (ed.), *Methods of Comparative Law*, *Edward Elgar Publishing*, 2012; A. PIZZORUSSO, *La comparazione giuridica e il diritto pubblico*, in *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, a cura di R. SACCO, *Giuffrè*, 1980, p. 62 ss.; M. SIEMS, *Comparative Law*, III ed., *Cambridge University Press*, 2022; R.J. TERRILL, *World Criminal Justice Systems. A Comparative Survey*, IX ed., *Routledge*, 2016.

Invero, anzitutto, il ricorso a tale comparazione consente al legislatore di impostare in modo adeguato e consapevole la formulazione di un testo normativo destinato ad essere operativo per il futuro in un numero indeterminabile di situazioni che debbono ancora verificarsi. In sostanza, la presa in considerazione, in chiave comparativa, di fonti ed esperienze storiche può svolgere una preziosa funzione di supporto rispetto alla diretta formazione della volontà del legislatore.

In secondo luogo, la comparazione diacronica permette all'interprete di implementare il suo percorso argomentativo nell'applicare il diritto al caso da risolvere. Certamente, il giudice, nel suo argomentare, non può mai venire ad "applicare" *tout court* al caso concreto da decidere il diritto positivo o l'esperienza giuridica del passato, ma, se lo ritiene opportuno rispetto all'esigenza di dare la propria decisione, può utilizzare questi come elementi fattuali utili al fine di meglio e più proficuamente interpretare il diritto vigente. Invero, nel ragionamento dell'interprete, il richiamo in chiave comparativa a principi, norme o istituti di un'altra epoca deve essere considerato alla stregua di un elemento fattuale da utilizzare essenzialmente in sede cognitiva e/o di giustificazione razionale, ma non già in sede puramente decisoria. Inoltre, occorre che il ricorso alla comparazione storica e, soprattutto, al diritto del passato più recente sia fatto non tanto – a titolo meramente erudito e quasi "ornamentale" – per corredare stilisticamente il ragionamento del giudice, bensì per rafforzare o negare (il contenuto di) una tesi interpretativa, incidendo così sulla *ratio decidendi*, ovvero rilevando nella trama degli *obiter dicta*. In altri termini, l'eventuale ricorso alla comparazione diacronica viene a riguardare, direttamente e in modo significativo, il profilo della formulazione della argomentazione giustificante.

In tal senso, non vi è dubbio che, per cogliere ed apprezzare appieno tutta l'essenza di un fenomeno o istituto giuridico, non è in alcun modo sufficiente analizzare soltanto l'attuale disciplina normativa. Occorre, piuttosto, esaminare ed approfondire il (più o meno) lungo ed articolato percorso storico compiuto da tale entità giuridica nel fluire del tempo e nell'ambito delle diverse esperienze – anche laddove non è possibile individuarne i caratteri tipici, ma solo l'*idée en germe* degli stessi o (addirittura) meno ancora – al fine di raggiungere l'attuale configurazione ordinamentale. Del resto, «una norma giuridica non balza, come Minerva armata, tutto ad un tratto, dalla testa di Giove legislatore. Nel tempo è preceduta da altre norme, ed un istituto processuale, quasi sempre, rappresenta la trasformazione e l'adattamento di consimili istituti preesistenti²».

Attualmente, tuttavia, nell'ambito della comparazione giuridica, sempre più spesso si fa riferimento solo ad una metodologia di confronto tra differenti ordinamenti giuridici da elaborare e condurre su un piano meramente *sincronico*, sovente dimenticando che soprattutto nell'ambito del generale processo di interpretazione ed applicazione del diritto un apporto fondamentale può essere svolto proprio da un'indagine comparativa in chiave *diacronica*.

Si tratta, riguardo a quest'ultima, di una prospettiva epistemologica che – senza risolversi nella mera (e quasi ideografica) ricerca degli elementi di continuità tra fenomeni storici successivi – è tesa ad analizzare norme, istituti e sistemi giuridici in relazione ai diversi contesti della *Geschichte der Menschheit*, nell'intento di coglierne radici, natura, caratteri e fisiologia, così da potere compiere valutazioni più consapevoli in ordine al loro grado di funzionalità e allo stadio di evoluzione raggiunto, oppure alla presenza di eventuali limiti, criticità e discrasie, nonché di possibilità inesprese. Invero, non è revocabile in dubbio che «ogni principio, ogni disposizione normativa, ogni categoria dogmatica non può essere letta, compresa o interpretata [...], prescindendo [...] dal riferimento costante, preciso e continuo al contesto, alle necessità ed agli intenti sottesi alla formazione storica degli stessi³».

² G. BELLAVISTA- G. TRANCHINA, *Lezioni di diritto processuale penale*, IX ed., Giuffrè, 1984, p. 11.

³ M. MICELI, *Tipologia della «prova» e dei «riti» all'interno dei sistemi processuali di tipo accusatorio. La prova retorica: struttura, funzione, razionalità*, in P. CERAMI- G. DI CHIARA- M. MICELI, *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Giappichelli, 2003, p. 84.

Dunque, l'analisi delle ragioni e delle caratteristiche con cui è stato elaborato ed introdotto un istituto nel tessuto dell'ordinamento processuale, delle numerose modifiche ed evoluzioni che esso ha via via subito e, soprattutto, del modo in cui è stato inteso ed applicato nel corso dei secoli, costituisce un fondamentale strumento ermeneutico per cogliere pienamente il ruolo, la concreta attitudine operativa, nonché le tendenze dello stesso nel diritto vigente. In tal senso, «contemplare nel complesso dei successivi svolgimenti la evoluzione di un istituto giuridico significa spianare la via non soltanto alla esegesi corretta delle norme che presentemente lo regolano, ma rendere più agevole e comprensiva la costruzione dogmatica e sistematica del medesimo⁴».

Certamente, non si tratta assolutamente di svolgere una pedante e minuziosa ricostruzione cronologica di ciascun istituto giuridico nel fluire dei secoli, bensì di coglierne l'evoluzione essenziale nel corso delle esperienze giuridiche del passato, focalizzando le problematiche attuali alla luce dei punti di riferimento offerti dalla storia. Ripercorrendo, pertanto, i passaggi fondamentali che – a volte fin dagli albori della civiltà giuridica – hanno segnato il lento perfezionarsi dei suoi lineamenti normativi e, soprattutto, esaminando il complesso (e, a volte, plurisecolare) *iter* di enucleazione, è ben possibile cogliere una rappresentazione dinamica del fenomeno in esame che sveli le potenzialità ed i limiti del suo odierno processo di implementazione giudiziale, così come le coordinate logiche di un'eventuale opera riformatrice del legislatore.

In tal senso, individuare in chiave storica le connotazioni di un istituto giuridico non significa perseguire un attaccamento acritico e retrivo alle radici della tradizione giuridica, bensì prendere atto di un dato epistemologico imprescindibile: se, in generale, conoscere la storia di una qualsivoglia disciplina è cosa assai proficua perché aiuta a non ricadere negli errori del passato e a trovare ispirazione per il futuro, conoscere la storia degli istituti giuridici (specie se processuali) è cosa non soltanto utile ma imprescindibile, perché nulla di essi si può davvero intendere, interpretare e migliorare, se non sono noti i modi e le cause onde ebbero origine, come pure le forze e le esigenze che li hanno plasmati nei secoli. La storia dà al giurista il senso vero di un istituto giuridico del suo tempo, perché il presente, anche dopo i mutamenti più numerosi e profondi, si ricollega al passato con vincoli tali che non si possono spezzare senza renderlo un enigma.

Certo, non si può dubitare che, *in subiecta materia*, la storia del diritto spesso è assai “povera” e incerta, e ciò rende non facile tracciarne fedelmente e per intero le linee evolutive. Questo non significa, però, in alcun modo che sia da ritenere plausibile o peggio ancora giustificata l'idea retriva – *rectius*, il pregiudizio – per cui costituirebbe un'amenità o comunque una forzatura tentare di rintracciare nell'esperienza giuridica delle epoche passate più remote un collegamento diretto o un autentico archetipo di un istituto giuridico vigente. Indubbiamente, non è possibile individuare negli ordinamenti più antichi – o addirittura più arcaici – e meno articolati della storia della civiltà occidentale meccanismi delineati o istituti perfettamente uguali a quelli attualmente esistenti⁵. Ma questo, del resto, non potrebbe comunque costituire un obiettivo scientifico davvero serio e credibile; non si tratta, invero, di guardare al passato con le lenti anacronistiche del presente, bensì di esaminare il dato odierno alla luce critica dell'esperienza del passato.

Senza dubbio, pertanto, ciò che si rivela davvero rilevante, non soltanto per cogliere in modo compiuto l'attuale fisionomia di un istituto, quanto anche per poterne indagare le dinamiche operative e le prospettive futuribili all'interno del sistema processuale, è riuscire a determinare realmente l'origine, la progressiva evoluzione, nonché le diverse declinazioni, di quella peculiare realtà del vivere del diritto oggetto di analisi.

⁴ G. BELLAVISTA, *Il processo penale monitorio*, II ed., Giuffrè, 1952, p. 9.

⁵ In proposito B. ALIMENA, *La revisione*, in *Studi di procedura penale*, F.lli Bocca, 1906, p. 435, mette in rilievo «come, nella vita organica, gli esseri, che videro i primi giorni del nostro mondo, non avevano quella lussureggiante differenziazione d'organi e di funzioni, di cui sono provvisti quelli, che, oggi, ci stanno d'attorno e noi stessi; così, nella vita sociale, i popoli, che vissero all'alba della storia, non potevano avere quella molteplicità d'organi e di funzioni che costituiscono il meccanismo giuridico moderno».

Dunque, attraverso questa *actio finium regundorum* dell'approccio comparatistico, la prospettiva storica rappresenta un prezioso strumento gnoseologico, che espande per ogni studioso e operatore del diritto l'orizzonte di ricerca, riflessione critica e concreta operatività nell'ambito dell'argomentazione giuridica, ma senza mai cadere in una sorta di fanta-archeologia giuridica o, peggio, in un esercizio speculativo lezioso oppure retorico.

3. La comparazione diacronica e il diritto processuale penale

Di sicuro, non può non condividersi quanto sia assolutamente importante per comprendere l'attuale configurazione e le prospettive evolutive del processo penale italiano, nonché dei suoi istituti e connotati giuridici fondamentali, l'esperienza secolare dell'Inquisizione. E ciò, soprattutto, perché, sotto il profilo storico, dall'introduzione del vigente codice di rito ad oggi la disciplina giuridica del processo penale italiano è stata costantemente segnata da «nostalgie inquisitorie»⁶; senza, poi, considerare che «il nostro modello processuale è ancora condizionato da alcune incrostazioni culturali di matrice inquisitoria dalle quali, anche per la presenza di forti emergenze di contesti criminali e di illegalità diffuse (a vari livelli), non sembra facile discostarsi»⁷.

Ebbene, varcando le Colonne d'Ercole dell'antichità, con il termine "Inquisizione" si intende riferirsi, generalmente, a fenomeni piuttosto diversi della storia: all'*inquisizione "medioevale"*, la forma processuale ideata per indagare e punire gli eretici nel basso medioevo; all'*inquisizione "spagnola"*, l'istituzione creata da Papa Sisto IV nel 1478, su sollecitazione della regina Isabella di Castiglia e di re Ferdinando d'Aragona; all'*inquisizione "portoghese"*, stabilita nel 1536 su richiesta del re João III; e, infine, alla "*Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione*", istituita da Papa Paolo III nel 1542⁸.

In particolare, la nascita del nucleo fondamentale dell'Inquisizione medievale si può ricollegare alla bolla "*Ille humani generis*" formulata tra la fine del 1231 e l'inizio del 1232, quando Papa Gregorio IX, oltre all'ordinaria giurisdizione vescovile, stabilì l'inquisizione pontificia al fine di scoprire, giudicare e condannare i colpevoli di eresia (*inquisitio haereticae pravitatis*), affidando tale compito ai Frati Predicatori (Domenicani) – cui, in seguito, si aggiungeranno i Frati Minori (Francescani) – proprio in considerazione della loro preparazione teologica⁹. In realtà, comunque,

⁶ G. TRANCHINA, *Nostalgie inquisitorie nel «sistema accusatorio» del nuovo codice di procedura penale*, in *Leg. pen.*, 1989, p. 387 ss. Peraltro, dato che "processo accusatorio" e "processo inquisitorio" rappresentano due modelli ipotetici di organicità, ricavati – mediante pura astrazione – a partire da alcuni connotati reali di ordinamenti giuridici esistenti o storicamente ricostruibili, «la linearità di fisionomia dei due sistemi tradizionali» non si adatta «alle svariate esigenze della giustizia nella società moderna» (G. CONSO, voce *Accusa e sistema accusatorio b) Diritto processuale penale*, in *Enc. dir.*, vol. I, 1958, p. 336). Ciò nondimeno, è opportuno rilevare che «a ciascuno dei sistemi considerati corrisponde una struttura tecnica diversa, cui è necessario far riferimento se non si vuole ridurre uno strumento di classificazione e di giudizio a vuota espressione retorica» (G. ILLUMINATI, voce *Accusatorio ed inquisitorio (sistema)*, in *Enc. giur. Treccani*, I, p. 1; ID., *Il sistema accusatorio in Italia*, in P. CORSO-F. PERONI (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, *Diritto processuale penale*, Celt, 2010, p. 428 ss.).

⁷ G. SPANGHER, *Considerazioni sul processo "criminale" italiano*, Giappichelli, 2015, p. 149.

⁸ Sul tema v., in particolare, C.F. BLACK, *Storia dell'Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura*, Carocci, 2013; F. CARDINI-M. MONTESANO, *La lunga storia dell'inquisizione. Luci e ombre della «leggenda nera»*, Città Nuova, 2005; J.P. DEDIEU, *L'Inquisizione*, Edizioni Paoline, 1990; A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Mondadori, 2006; ID., *L'attività dell'Inquisizione nell'Italia moderna. Un bilancio complessivo*, in *Caccia alle streghe in Italia tra XIV e XVII secolo, Atti del IV Convegno nazionale di studi storico-antropologici, Triora (Imperia), 22-24 ottobre 2004*, a cura di GIAN MARIA PANIZZA, *Praxis 3*, 2007, p. 361 ss.; J. EDWARDS, *Storia dell'Inquisizione. Tra realtà e mito*, Mondadori, 2006; A. PROSPERI, *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Edizioni di storia e letteratura, 2003; G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Laterza, 2006; J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Vita e Pensiero, 1997, p. 7 ss..

⁹ Al riguardo v., segnatamente, M. BENEDETTI, *Eresia e Inquisizione*, in *Storia del Cristianesimo*, vol. II, *L'Età Medievale: (Secoli VIII-XV)*, a cura di M. BENEDETTI, Carocci, 2015, pp. 315-341; E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XV secolo*, Il Mulino, 2000; G.G. MERLO, *Inquisitori e Inquisizione del Medioevo*, Il Mulino, 2008, p. 7 ss.

alcune misure inquisitoriali possono essere riscontrate già nel Concilio Laterano III del 1179, quando, in materia di religione, venne condannata ogni forma di devianza eterodossa; misure ribadite, poi, anche nel 1184 nella bolla “*Ad abolendam*” di Papa Lucio III, che obbligava i vescovi a visitare una o due volte l’anno tutte le loro diocesi alla ricerca (*inquisitio*) degli eretici. Queste posizioni, peraltro, furono ulteriormente rafforzate e istituzionalizzate nel Concilio Laterano IV del 1215, quando Innocenzo III sancì ufficialmente l’*inquisitio canonica*, proibendo a tutti gli ecclesiastici di benedire o attuare le ordalie (ossia quelle pratiche giudiziarie secondo cui l’innocenza o la colpevolezza dell’accusato veniva determinata sottoponendolo ad una “prova rischiosa”, come con l’*acqua* o col *fuoco*, e il cui esito era considerato la diretta manifestazione della volontà divina).

Dunque, il rito processuale dell’Inquisizione assunse le sue caratteristiche distintive tra il XII e il XIII secolo. Tuttavia, una più compiuta e articolata definizione giuridica e operativa dell’inquisizione medievale si ebbe solo nel 1252 quando, a seguito dell’assassinio dell’Inquisitore domenicano Pietro da Verona, ricollegato all’opera di eretici Catari lombardi (per cui venne proclamato *Santo Martire*), Innocenzo IV emanò la bolla “*Ad extirpanda*”. È in questo documento, infatti, che vennero definiti più chiaramente le competenze e l’ambito d’azione degli inquisitori (ormai del tutto svincolati dalle giurisdizioni diocesane e direttamente sottoposti all’autorità papale), ammettendo, per la prima volta, anche l’uso della tortura nei processi inquisitoriali. Con la repressione pressoché definitiva delle eresie del tempo, l’inquisizione medievale conobbe, però, un lento ma inesorabile periodo di declino, che durò fino al XV secolo, quasi agli esordi dell’epoca moderna, quando sorse l’*Inquisizione spagnola* e poi quella *portoghese*, tese soprattutto a perseguire gli ebrei e i musulmani nel territorio iberico, nonché, in seguito, l’*Inquisizione romana*, istituita primariamente per fronteggiare l’irrompere della Riforma protestante luterana. Invero, il 21 luglio 1542 Paolo III pubblicò la Bolla “*Licet ab initio*” e ricostituì l’Inquisizione proprio come parte fondamentale della sua risposta alla minaccia luterana.

Storicamente, non è revocabile in dubbio che, oltre l’esperienza giuridica dell’antichità romana, il contributo più rilevante, per l’elaborazione di un modello processuale inquisitorio diretto alla repressione dei reati, fu proprio quello offerto dalla Chiesa Cattolica, attraverso l’adozione, in ambito penale, dei metodi di indagine utilizzati dalla stessa per sopprimere i dissensi ereticali¹⁰. Invero, nel corso del basso medioevo, l’*inquisitio haereticae pravitatis*, ossia il modello processuale ecclesiastico di stampo tipicamente inquisitorio, configurato per la punizione ed eliminazione delle eresie, influenzò in maniera significativa anche la giustizia penale praticata dai tribunali laici dell’Europa continentale per perseguire i crimini più gravi. Tra il XIII e XVI secolo venne così a delinearsi e a consolidarsi in modo compiuto, grazie al contributo della scienza giuridica, il processo inquisitorio c.d. romano-canonico, così chiamato proprio in considerazione del duplice fondamento dei suoi principi essenziali. Esso si diffuse dapprima in Italia e poi pressoché in tutta l’Europa continentale, venendo a costituire il processo criminale di “diritto comune”, operante fino a tutto il Settecento. Nel sistema penale inquisitorio la figura del giudice e quella dell’accusatore si fondono in un unico soggetto, l’inquirente (o inquisitore). È questo ad avviare d’ufficio il processo, introdurre le questioni di fatto, acquisire le relative prove e valutare queste ultime, in modo del tutto indipendente dalle parti. Inoltre, nel sistema penale inquisitorio il processo è tendenzialmente scritto (nel senso che il giudice decide sulla base di documenti e dichiarazioni verbalizzate) e non è pubblico, bensì segreto.

In particolare, il processo inquisitorio ha una struttura tale da non potere consentire il suo efficace svolgimento senza il ricorso alla tortura giudiziaria¹¹, intesa quest’ultima come «qualsiasi

¹⁰ Sul punto v. E. DEZZA, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia University Press, 2013, p. 16 ss.; L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 1989, p. 575 ss.; G. ALESSI PALAZZOLO, *Prova legale e pena. La crisi del sistema fra evo medio e moderno*, Jovene, 1979, p. 7 ss.

¹¹ Sul tema cfr., in particolare, L. GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Giuffrè, 1999, p. 150 ss.; A. GIARDA, *Persistendo l’reo nella negativa*, Giuffrè, 1980, p. 5 ss.; H. LANGBEIN, *Torture and the Law of Proof. Europe and England in the Ancient Régime*, III ed., The

procedimento giudiziario con cui si cerchi d'estorcere all'imputato o ad altro soggetto processuale, piegandone con forza o con artificio la contraria volontà, una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, al fine ultimo di definire il giudizio fondando la sentenza sulla verità così ottenuta»¹².

La procedura inquisitoria, infatti, colloca al centro dell'attività istruttoria l'imputato, il quale, colpevole o innocente che sia, viene «inteso come il depositario di una verità da spremere»¹³. Non vi sono garanzie, quindi, per chi "deve" raccontare tutto ciò che si presume sia a sua conoscenza, così come ogni strumento *ad eruendam veritatem*, dalle più sottili pressioni psicologiche alla massima coercizione fisica, trova una precisa giustificazione proprio nel fine superiore della ricerca di una – pretesa quanto illusoria – verità *materiale*.

In questo contesto, dunque, la ricerca della confessione a tutti i costi rasenta l'ossessione, mentre «salta la logica elementare del processo, fondata su alee e contrasti, in ossequio a una perversa armonia coatta: "*reus tenetur se detegere*"»¹⁴. Tendenzialmente, infatti, nella procedura del tempo non vigevano rigorose condizioni e limitazioni legali all'introspezione della persona nei cui confronti si procedeva, considerata come una «bestia da confessione», e quei pochi limiti previsti erano «eclissati da un illegalismo radicato nel sistema»¹⁵. Invero, con riguardo all'istituto della tortura giudiziaria, venivano previste, a livello formale, delle "garanzie" a tutela degli interrogati, fossero essi rei sospetti o semplici testimoni, le quali, tuttavia, non producevano alcun effetto sul piano sostanziale, traducendosi, dunque, in «*paper rules*, intese a una pantomima piuttosto sporca; i cosiddetti abusi appartengono alla fisiologia dello strumento; che l'operante abbia le mani libere è una condizione dell'alto rendimento offerto dalle macchine inquisitorie»¹⁶.

È interessante notare, invero, che mentre la confessione giudiziale *spontanea* era sufficiente per la condanna (bastava, cioè, solo che non venisse ritrattata), quella *estorta* con i tormenti necessitava di una ratifica in un momento successivo, lontano dai dolori e dalla paura della tortura. L'opinione prevalente dei giuristi riteneva, infatti, che la conferma, per essere valida ed attribuire così efficacia alla confessione estorta, dovesse avvenire con un certo intervallo di tempo dalle sofferenze e in un luogo diverso da quello dei tormenti (*extra torturam* ed *extra locum tormentorum*), nonché con un atto formale e solenne. La finalità della ratifica era, appunto, quella di ottenere una nuova confessione, scevra di ogni dolore e libera dal terrore che aveva caratterizzato e (forse) influenzato la dichiarazione precedente. In caso di conferma, la conseguenza sul piano sanzionatorio sarebbe stata l'applicazione della pena. La mancata ratifica della confessione rappresentava, però, un nuovo indizio contro l'inquisito, bastevole, anche da solo, a far reiterare i tormenti¹⁷.

University Chicago Press, 2006, p. 3 ss.; P. MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Giuffrè, 1994, p. 7 ss.; A. MELLOR, *La torture. Son histoire, son abolition, sa réapparition au XX^e siècle*, Les horizons littéraires, 1949, p. 12 ss.; M. SBRICCOLI, "*Tormentum idest torquere mentem*". *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.C.M. VIGUEUR-C. PARAVICINI BAGLIANI, Sellerio, 1991, p. 17 ss.

¹² P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, vol. I, Giuffrè, 1953, p. 5. Sul punto v., inoltre, F. CORDERO, *Quando viene profanato il corpo*, in *la Repubblica*, 19 maggio 2004, p. 35.

¹³ F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Giuffrè, 1987, p. 19. Sul tema v., in particolare, P. ALVAZZI DEL FRATE, *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Giappichelli, 2011, p. 139 ss.; E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Giuffrè, 1989, p. 6; I. MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa. Sospettare e punire: l'Inquisizione come modello di violenza legale*, II ed., Bompiani, 1988, p. 205 ss.; M. PIFFERI, *Le insanabili antinomie della tortura. Modelli di verità e significato del dolore nella quaestio per tormenta medievale*, in *Leg. pen.*, 9 settembre 2019; A. PROSPERI, *L'arsenale degli inquisitori*, in ID., *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, cit., p. 314 ss.

¹⁴ F. CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Laterza, 1981, p. 405.

¹⁵ F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Giuffrè, 2012, pp. 25 e 247.

¹⁶ F. CORDERO, *La fabbrica della peste*, Laterza, 1984, pp. 140-144.

¹⁷ Al riguardo, in particolare, sia consentito rinviare a F. CALLARI, *L'acquisizione della prova tramite tortura e l'operatività della sanzione processuale*, in *Ind. pen.*, 2021, pp. 350 ss..

Diversi, comunque, erano le *tecniche* e gli *strumenti* per “*dare tormento*”, come differenti erano le *modalità processuali* con le quali la tortura giudiziaria veniva utilizzata all’interno del procedimento penale. In generale, l’*iter* procedurale della tortura si attivava qualora l’accusato o il testimone non avesse reso le dichiarazioni richieste nell’interrogatorio “semplice” (cioè senza tortura) e soleva dividersi in due fasi: la *terrizzazione verbale* (che consisteva in una tortura psicologica) e la *terrizzazione reale* (o tortura fisica). Il primo passo per iniziare la procedura tormentatoria consisteva, infatti, nella conduzione al luogo dell’esame dell’individuo da “rigorosamente interrogare”, al quale veniva fatto compiere un giuramento di dire tutta la verità, mentre gli veniva annunciata l’intenzione di procedere a tortura contro di lui. Seguivano, dunque, la fase di terrizzazione verbale, durante la quale venivano mostrati gli strumenti di tortura con la minaccia di usarli se l’accusato non avesse confessato o se il testimone non avesse parlato, e infine, sempre se ciò non fosse bastato a fargli rendere le pretese dichiarazioni, la fase di terrizzazione reale, con l’inflizione dei tormenti, di regola, via via sempre più atroci¹⁸.

In proposito, segnatamente, nell’esperienza giuridica francese, la quale ebbe un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’ordinamento processuale penale italiano, una posizione di assoluto rilievo fu assunta da alcune *ordonnances* regie. L’*Ordonnance sur la réformation de la justice et l’utilité générale du Royaume*, promulgata nel corso di una assemblea di notabili convocata dal sovrano Luigi XII a Blois nel marzo del 1498, rappresentò il «primo riconoscimento normativo di carattere generale dell’ascesa delle forme inquisitorie in Francia»¹⁹. Circa quarant’anni dopo, la disciplina inquisitoria della *Ordonnance* del 1498 fu integrata, sviluppata e resa ancor più severa da Francesco I con l’*Ordonnance sur le fait de la justice*, promulgata a Villers-Cotterêts nell’agosto del 1539, confermando un assetto del processo penale destinato a rimanere pressoché immutato fino all’*Ordonnance Criminelle* del 1670, allorquando lo stile inquisitorio toccò davvero «l’apogeo»²⁰. Tale *Ordonnance* di Luigi XIV, su ispirazione del Ministro Colbert, rappresenta la versione laica più evoluta e sofisticata della procedura inquisitoria, ove l’arbitrio del giudice risulta pressoché illimitato, mentre quasi assente il diritto di difesa dell’imputato.

In tal senso, la storia della morte di Marc-Antoine Calas e dell’incriminazione dei suoi familiari è probabilmente uno degli episodi più emblematici di errore giudiziario dovuto, essenzialmente, all’iniquità delle regole processuali del tempo e, segnatamente, alle dinamiche inquisitorie, così divenendo il simbolo imperituro di una giustizia che rinnega se stessa e il suo compito²¹.

Invero, l’*affaire Calas* costituisce un caso giudiziario avvenuto nella seconda metà del XVIII secolo e reso celebre dall’intervento di Voltaire che, proprio per denunciare l’ingiustizia perpetrata dal *Parlement de Toulouse*, pubblicò nel 1763 il *Traité sur la tolérance*²². Esso riguarda la condanna

¹⁸ Sul tema v. F. CORDERO, *La fabbrica della peste*, cit., p. 141 ss.; G. SERGES, *La tortura giudiziaria. Evoluzione e fortuna di uno strumento d’impero*, in *Momenti di storia della giustizia*, a cura di L. PACE-S. SANTUCCI-G. SERGES, *Aracne*, 2011, p. 297 ss..

¹⁹ E. DEZZA, *Lezioni di storia del processo penale*, cit., p. 32.

²⁰ F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., 2012, cit., p. 21.

²¹ Al riguardo v., segnatamente, F. IMPOSIMATO, *L’errore giudiziario: aspetti giuridici e casi pratici*, Giuffrè, 2009, p. 83 ss..

²² Immortali sono le parole di apertura di Voltaire: «l’assassinio di Calas, commesso a Tolosa con la spada della giustizia il 9 marzo 1762, è uno degli avvenimenti più singolari che meritino l’attenzione dei nostri tempi e della posterità. Ci si dimentica presto di quella folla di morti caduti in innumerevoli battaglie, non solo perché è la fatalità inevitabile della guerra, ma perché quelli che muoiono per il destino delle armi avevano la possibilità di uccidere a loro volta i loro nemici, e non sono certo morti senza difendersi. Laddove il pericolo e il vantaggio sono alla pari, lo stupore cessa e anche la pietà stessa si affievolisce. Ma se un innocente padre di famiglia è abbandonato alle mani dell’errore, o della passione, o del fanatismo; se l’accusato non ha che la sua virtù come difesa; se gli arbitri della sua vita, sgozzandolo, non corrono altro rischio se non quello di aver fatto uno sbaglio; se essi possono commettere impunemente un omicidio con una sentenza, allora la protesta pubblica si alza, ognuno tema per se stesso, ci si rende conto che nessuno è al sicuro della propria vita davanti ad un tribunale eretto per vegliare sulla vita dei cittadini, e tutte le voci si riuniscono per chiedere vendetta».

a morte di Jean Calas, commerciante ugonotto, ingiustamente accusato di avere assassinato il proprio figlio (Marc-Antoine, morto invece suicida) per impedirne la conversione al cattolicesimo. Tale condanna mise in assoluta evidenza quanto pericolosa fosse la procedura inquisitoria segreta e come favorisse decisioni arbitrarie ed errori giudiziari. Ebbene, proprio il pubblico scandalo dell'*affaire Calas*, con la sua atrocità e la tardiva assoluzione dell'imputato, ormai già giustiziato (il 10 Marzo 1762) fra mille sofferenze, gettò discredito sull'intera pratica della procedura inquisitoria. Invero, la vedova ed i figli di Calas riuscirono a fare istanza al *Conseil du Roi* per la cassazione della decisione dei giudici di Tolosa, ma soltanto tre anni dopo la morte dello stesso venne riconosciuto l'errore giudiziario, riabilitandone finalmente la memoria.

Ebbene, le critiche generali alla procedura inquisitoria in ambito penale e, soprattutto, al sistema congegnato in Francia dall'*Ordonnance criminelle* del 1670 cominciarono a levarsi alte e numerose a partire dalla seconda metà del XVIII secolo quando, capeggiato proprio da Voltaire, prese origine un movimento culturale contro il sistema repressivo dell'*Ancien Régime* e l'iniqua procedura penale praticata. In particolare, sempre Voltaire, nel suo *Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines* del 1766, denunciò pubblicamente e con espressioni icastiche l'«estremo rigore» della pratica criminale prevista da tale *Ordonnance*. Scriveva, infatti, nella sua stesura definitiva: «se un uomo è accusato di un crimine, prima lo rinchiudi in una terribile prigione; non gli permetti di comunicare con nessuno; lo incateni, come se lo avessi già ritenuto colpevole. I testimoni che depongono contro di lui vengono ascoltati in segreto [...]. Chi è l'uomo che non è terrorizzato da questa procedura? chi è l'uomo giusto che può essere sicuro di non soccombere? [...]. La legge sembra obbligare il magistrato a comportarsi nei confronti dell'imputato più come un nemico che come un giudice».

Proprio in tale vivida temperie culturale, politica e giuridica avvenne, gradualmente, l'abbandono del processo inquisitorio dell'*Ancien Régime* ad opera dei legislatori del tempo.

Significativo in tal senso è, anzitutto, l'Editto di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana sulla riforma della legislazione criminale, emanato a Pisa il 30 novembre 1786²³. Tale atto, denominato la "Leopoldina" in onore appunto del Granduca che lo volle fortemente, costituisce, senza dubbio, la più rilevante tra le concrete iniziative legislative settecentesche scaturite, soprattutto, dalle idee di Cesare Beccaria, nonché dai principi propugnati dai più illustri esponenti dell'Illuminismo in materia penale. In particolare, la Leopoldina inserì nel consueto tessuto procedurale inquisitorio, consolidatosi nell'*Ancien Régime*, una cospicua serie di regole e di istituti informati ai principi umanitari del garantismo penale e alla necessità di razionalizzare l'amministrazione della giustizia punitiva. Spicca in questo senso la definitiva soppressione della tortura, nonché il fatto di essere il primo testo normativo, nella storia, ad abolire totalmente la pena di morte.

Una posizione preminente, nel percorso storico tratteggiato, assume, comunque, la *Loi concernant la Police de sûreté, la Justice criminelle & l'établissement des Jurés*, datata 16-29 settembre 1791²⁴, la quale davvero introdusse «un tipo di processo completamente nuovo»²⁵. Invero, tale atto prevedeva, per la prima volta nell'Europa continentale, l'autentica abolizione del processo inquisitorio dell'*Ancien Régime* e la tendenziale recezione del processo accusatorio, accolto tradizionalmente dall'esperienza giuridica anglo-americana e fondato su alcuni "postulati di base", che possono essere così riassunti: a) il potere di iniziativa e di accusa spetta ad un soggetto diverso dal giudice; b) il procedimento è interamente contrassegnato dalla pubblicità e dall'oralità; c) accusatore ed imputato sono collocati in posizione di assoluta uguaglianza e parità; d) il giudice non ha il compito di ricercare e raccogliere le prove a carico o a discarico, essendo tenuto ad esaminare soltanto quelle allegare dalle parti; e) l'accusato articola la propria difesa, mantenendo

²³ Al riguardo v. i pregevoli contributi raccolti in *La "Leopoldina" nel diritto e nella giustizia in Toscana*, a cura di L. BERLINGUER-F. COLAO, Giuffrè, 1989.

²⁴ Sul punto v., in particolare, F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., 2012, cit., p. 51 ss.

²⁵ M. CAIANIELLO, *Ammissione della prova e contraddittorio nelle giurisdizioni penali internazionali*, Giappichelli, 2008, p. 199, nt. 5.

la libertà personale fino al passaggio in giudicato della sentenza. Si trattava, insomma, di una rivoluzione “copernicana” nell’ambito della giustizia penale.

Ispirandosi, pur con notevoli differenze e temperamenti, proprio a questa preziosa eredità giuridica e culturale, oggi in Italia, il tradizionale paradigma processuale di «matrice inquisitoria»²⁶ – egemonizzato dalla pretesa di pervenire all’acquisizione di una verità materiale, immutabile ed esterna al processo, che il giudice deve farsi carico, in via solipsistica, di ricercare e discernere «nel silenzio e in un procedimento austero, [...] analizzando e scrutando il problema giudiziario»²⁷ – si eclissa decisamente avanti ad un modulo di accertamento in cui le parti sono poste in grado di interagire, arando e seminando il terreno probatorio ai fini della decisione, avanti cioè ad un archetipo giurisdizionale orientato al conseguimento di una verità pratica, a struttura argomentativa, la quale non è altro che il frutto maturo proprio di siffatto apporto dialettico²⁸.

Anche sotto il profilo lessicale e stilistico, l’obiettivo di una verità materiale «secondo una logica inquisitoria»²⁹ risulta estraneo alla connotazione genetica del vigente codice di procedura penale. Difatti, prese le distanze dal *corpus* codicistico sorto nel 1930 che – con formula enfatica e (per certi aspetti) fuorviante – orientava espressamente l’attività istruttoria verso l’«accertamento della verità» (art. 299 c.p.p.), il legislatore del 1988 ha preferito evitare qualsivoglia riferimento generale a tale termine drammaticamente ineffabile, definendo, piuttosto, l’oggetto della prova con riguardo al tema della decisione (art. 187 c.p.p.)³⁰.

In ordine, poi, ai poteri di iniziativa probatoria, l’art. 190 c.p.p. – che (forse) è la proiezione più tangibile dell’opzione fondamentale per un sistema a struttura accusatoria – ha inteso recidere per il giudice quegli «atavici legami di filiazione dalla vecchia ibrida figura dell’“inquisitore”»³¹, affidando alle parti il diritto di introdurre le prove, *id est* l’approvvigionamento degli strumenti conoscitivi necessari per la ricostruzione processuale dei fatti, mentre soltanto in via residuale è previsto un ambito di intervento giudiziale, operante nelle ipotesi ed alle condizioni espressamente individuate dal legislatore³².

²⁶ V. PATANÈ, *Il diritto al silenzio dell'imputato*, Giappichelli, 2006, p. 9.

²⁷ E. CARNEVALE, *L'investigazione obiettiva del processo criminale*, in ID., *Diritto criminale*, vol. III, Società editrice del «Foro italiano», 1932, p. 430.

²⁸ Per tale ricostruzione cfr. A. GIULIANI, voce *Prova in generale (filosofia del diritto)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, 1988, p. 523 ss. Come mette in rilievo G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Giuffrè, 1979, p. 93, l’esito del processo scaturisce non «da una passiva recezione delle risultanze istruttorie da parte del giudice, ma da un’attiva partecipazione di tutti i soggetti processuali che intervengono con la loro personalità e da diverse prospettive in ogni momento dello sviluppo procedimentale influenzandone inevitabilmente il corso».

²⁹ V. GREVI, *Prove*, in G. CONSO- V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, 5^a ed., Cedam, 2010, p. 299.

³⁰ Sul punto v., in particolare, AA.VV., *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del Codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di L. GARLATI, Giuffrè, 2010; C. CONTI, *L'imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità*, Cedam, 2003, p. 112 ss.; P. FERRUA, *Metodo scientifico e processo penale*, in *La prova scientifica nel processo penale*, a cura di P. TONINI, *Dir. pen. proc.*, 2008, Dossier 1, p. 15 ss.; P. TONINI, *Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 1388 ss.; G. UBERTIS, *La ricostruzione giudiziale del fatto tra diritto e storia*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1213 s.

³¹ M. NOBILI, *Sub art. 190 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. II, Utet, 1990, p. 382.

³² In ordine a tale tema rilevante, senza alcuna pretesa di completezza, v. A. BASSI, *Principio dispositivo e principio di ricerca della verità materiale: due realtà di fondo del nuovo processo penale*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1371 ss.; F.R. DINACCI, *Giurisdizione penale e giusto processo verso nuovi equilibri*, Cedam, 2003, p. 117; P. FERRUA, *I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni Unite e dogmatismo della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1994, p. 1075; P. GAETA, *Il “sapore della verità”: inerzia probatoria delle parti e poteri del giudice del dibattimento*, in *Quest. giust.*, 1993, p. 577; F.M. IACOVIELLO, *Processo di parti e poteri probatori del giudice*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 286; L.G. LOMBARDO, *Principio dispositivo e poteri officiosi del giudice penale: osservazioni sull’art. 507 c.p.p.*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 1290; L. MARAFIOTI, *L’art. 507 c.p.p. al vaglio delle Sezioni Unite: un addio al processo accusatorio e all’imparzialità del giudice dibattimentale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, p. 842; D. MORETTI, *Il potere probatorio integrativo del giudice: da eccezione a regola*, in *Critica del dir.*, 1992 (6), p. 27; P.P. PAULESU, *Considerazioni sull’intervento probatorio ex officio del giudice dibattimentale*, in *Giur. it.*, 1995, II, c. 652; T. RAFARACI, *I poteri delle parti e del giudice nella istruzione dibattimentale*, in *Indice pen.*, 2010, p. 119 ss.; E. RANDAZZO, *L’interpretazione*

D'altronde, sempre in ambito probatorio, «se si consente che la ricerca della verità non sia il fine assoluto del processo, come tale da perseguirsi ad ogni prezzo, non può disconoscersi che, in questo settore, ragioni di *public policy* ed interessi costituzionali impongono più che mai la tutela dei diritti inviolabili del cittadino, mediante la decisa prevenzione di ogni misura o prassi inquisitoria nella stessa repressione del crimine³³».

Tuttavia, non sono mancati nel recente passato, e continuano tuttora ad essere presenti nel codice di rito, determinati precetti normativi, così come specifici orientamenti giurisprudenziali implementativi degli stessi, i quali, animati soprattutto da una pretesa (e forse malintesa) esigenza di completezza dell'accertamento penale oppure di non dispersione delle fonti di prova, nonché da un'istanza di efficienza o di economicità della macchina processuale, mirano a giustificare un approccio puramente ideologico nella ricerca della verità giudiziale, tendendo ad accogliere in ambito probatorio una sorta di «bulimica strategia inquisitoria³⁴». Del resto, anche nel costante riemergere dell'antitesi tra *garantismo* e *difesa sociale* è possibile rivenire il «segno dell'eredità deformante proveniente dalla vecchia cultura inquisitoria³⁵».

Inoltre, se con la codificazione del 1988 ed i successivi sviluppi si è mirato ad introdurre nella fisiologia del giudizio di primo grado quelle garanzie fondamentali che costituiscono l'essenza stessa del «giusto processo», al contrario, in una visione alquanto anacronistica, per lungo tempo si è preteso di mantenere, all'esito della decisione di tale giudizio, forme di rimedio che in nulla divergono da quelle già sperimentate nella precedente esperienza processuale di «netta derivazione inquisitoria³⁶. E, in particolare, il legislatore, spesso avallato anche dalla giurisprudenza, ha continuato per anni «a tenere legata alla tradizione inquisitoria la disciplina positiva dell'appello³⁷».

dell'art. 507 c.p.p. dopo le decisioni delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2235 ss.; A. SCCELLA, *Funzioni e limiti del potere istruttorio integrativo del giudice del dibattimento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, p. 1215; G. SPANGHER, *L'art. 507 c.p.p. davanti alla Corte costituzionale: ulteriore momento nella definizione del «sistema accusatorio» compatibile con la Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1993, p. 919; P. TONINI, *Iniziativa d'ufficio del giudice e onere della prova tra principio di imparzialità e funzione cognitiva del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 2014 ss.; C. VALENTINI, *I poteri del giudice dibattimentale nell'ammissione delle prove*, Cedam, 2004, p. 257.

³³ L.P. COMOGLIO, *Il problema delle prove illecite nell'esperienza angloamericana e germanica*, Tipografia del libro, 1966, p. 293.

³⁴ H. BELLUTA, *Imparzialità del giudice e dinamiche probatorie ex officio*, Giappichelli, 2006, p. 85.

³⁵ E. AMODIO, *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1422. Al riguardo v., inoltre, V. GREVI, *Ancora su contraddittorio e investigazioni difensive nel giudizio abbreviato*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1287; R.E. KOSTORIS, *Una grave mistificazione inquisitoria: la pretesa fede privilegiata del responso del consulente tecnico dell'accusa*, in www.sistemapenale.it, 28 Settembre 2020; D. NEGRI, *Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell'imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Cedam, 2000, p. 485; A. SCALFATI, *L'ombra inquisitoria sul sequestro preventivo in funzione di confisca*, in *Proc. pen. giust.*, 2016 (3), p. 1 ss.

³⁶ F. NUZZO, *L'appello nel processo penale*, Giuffrè, 2008, p. 35. Sul tema v., inoltre, A. BARGI-A. GAITO, *Il ricorrente ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria: l'eccentrica definizione della funzione di garanzia del p.m. nel sistema delle impugnazioni*, in *La disciplina delle impugnazioni tra riforma e controriforma*, a cura di A. Gaito, Utet, 2007, p. 7 ss.; M. CHIAVARIO, *Nel nuovo regime delle impugnazioni i limiti ed i mancati equilibri di una riforma*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. VI, Utet, 1991, p. 15 ss.; D. CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, Giappichelli, 2009, p. 60 ss.; E. FASSONE, *L'appello: un'ambiguità da sciogliere*, in *Quest. giust.*, 1991, p. 623 ss.; G. SPANGHER, *Rito accusatorio: per una riforma del sistema delle impugnazioni penali. Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, a cura di S. MANNUZZU-R. SESTINI, *Dem. e dir.*, Suppl. al n. 1, 1992, p. 252 ss.; ID., *Il doppio grado di giurisdizione, Processo penale e Costituzione*, cura di F.R. Dinacci, Giuffrè, 2010, p. 515 ss.; V. ZINCANI, *Uno strano connubio: impugnazioni inquisitorie nel processo accusatorio. Osservazioni e spunti di diritto comparato*, in *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, a cura di C. NUNZIATA, Suppl. al fasc. n. 29/2004 di *Dir. giust.*, 2004, p. 117 ss..

³⁷ H. BELLUTA, *Prospettive di riforma dell'appello penale: tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa*, in M. BARGIS-H. BELLUTA, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Giappichelli, 2013, p. 245. In ordine, in particolare, all'innovativa riforma della rinnovazione dell'istruzione in appello v. V. AIUTI, *Obbligo di rinnovazione e prova dichiarativa*, in *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (l. 103/2017)*, a cura di A. MARANDOLA-T. BENE, Giuffrè, p. 254 ss.; M. BARGIS,

In sostanza, in ordine a plurimi e pervasivi profili dell'attuale struttura dinamica del processo penale italiano, sono costantemente protagonisti retaggi e suggestioni di inquisitoria memoria.

4. Riflessione conclusiva

Questa breve ricostruzione storica, compiuta come attraverso lo scorrere di poche immagini istantanee, consente di cogliere nei suoi tratti essenziali il complesso percorso evolutivo che ci consegna l'attuale configurazione dinamica del processo penale, ma, soprattutto, ancora una volta permette di cogliere appieno l'importanza della comparazione diacronica nel diritto processuale penale.

Quando la comparazione diacronica (o storica) è esclusa o considerata meramente ausiliaria negli studi comparativi del diritto processuale penale, si giunge spesso a carenze ed errori di prospettiva che rendono problematica la comprensione degli istituti trattati sulla base di un criterio di mera contemporaneità.

In particolare, poi, mentre il ricercatore, di regola, si avventura nella comparazione al semplice fine di ampliare il proprio ambito di indagine scientifica e meglio comprendere il fenomeno giuridico oggetto di studio, il legislatore e il giudice cercano (e trovano) nella comparazione un supporto strumentale alla migliore giustificazione, rispettivamente, della creazione e della interpretazione del dato normativo.

Invero, la comparazione diacronica può produrre risultati adatti a diversi fini pratici: dall'interpretazione di norme nazionali e internazionali allo sviluppo di politiche di riforma legislativa, fino, addirittura, alla predisposizione di complessi progetti di armonizzazione e uniformazione del diritto. Di contro, l'analisi formale del solo dato normativo vigente fornisce una comprensione estremamente limitata di un ordinamento. In particolare, per giungere davvero ad una ricostruzione più approfondita del sistema processuale penale è necessario esaminare accuratamente il rapporto tra attuale normativa e quella via via precedente. Soltanto se si rivolge l'attenzione ai vari fenomeni della vita del diritto realizzatisi nel passato e si considerano le stesse proposizioni normative come fatti storici, sarà possibile cogliere le differenze e le identità che intercorrono fra i vari ordinamenti e giungere alla migliore conoscenza di dati, strumenti e istituti giuridici. Pertanto, alla luce di tali considerazioni essenziali, non si possono non richiamare le auliche parole di Cicerone e concludere affermando che «*nescire autem quid ante quam natus sis acciderit, id est semper esse puerum*»³⁸.

Riforma in due fasi per la disciplina dell'appello penale, in *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2018; P. BRONZO, *La nuova ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello*, in *Le recenti riforme in materia penale*, a cura di G.M. Baccari-C. BONZANO-K. LA REGINA-E.M. MANCUSO, Cedam, 2017, p. 413 ss.; L. CAPRARO, *Novità per l'appello: concordato sui motivi e obbligo di rinnovazione istruttoria*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2017, p. 211 ss.; A. CAPONE, *Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di M. BARGIS-H. BELLUTA, Giappichelli, 2018, p. 53 ss.; G. DUCOLI, *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello dopo la riforma Orlando. Verso un "secondo-primario" giudizio di merito?*, in www.la legislazione penale.eu, 12 dicembre 2017; A. MARANDOLA, *Prime riflessioni sul "nuovo" giudizio d'appello*, in *Dir. pen. cont.*, 2018 (2), p. 169 ss.; M. MONTAGNA, *La rinnovazione obbligatoria della prova in appello: problematiche applicative*, in *Proc. pen. e giust.*, 2018, p. 1151 ss.; I. PARDO-C. INGRAO, *La riforma delle impugnazioni penali (L. Orlando)*, Giuffrè, 2017, p. 73 ss.; P. PERRONE, *Il nuovo 603.3 bis c.p.p.: la rinnovazione obbligatoria dell'istruzione nell'appello in pejus. Brevi osservazioni (critiche)*, in *Quest. giust.*, 6 settembre 2017; G. SPANGHER, *Il "nuovo" giudizio di appello*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1329; L. SURACI, *La rinnovazione del dibattimento in caso di proscioglimento*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. SPANGHER, Pacini, 2017, p. 262 ss.

³⁸ CICERONE, *Orator*, XXXIV, 120.

Chiuso in redazione
nel mese di ottobre 2022



MINISTERO DELLA DIFESA
Giustizia Militare
Rassegna della Giustizia Militare